

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 27 GENNAIO 2012

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di contabilità, bilancio, tributi, demanio e patrimonio

Art. 1

(Disposizioni in materia di regolazione debiti e crediti con gli enti locali)

1. In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti posizioni giuridiche negoziali, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti

vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore.

2. La Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci debiti.

3. I debiti degli enti regionali di diritto pubblico e di quelli strumentali partecipati al 100 per cento dalla Regione Campania relativi al mancato pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono compensati con i crediti vantati nei confronti della Regione a seguito della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Disposizioni in materia di regolarizzazione dei sospesi di tesoreria)

1. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), le parole “a tutto il 31 dicembre 2006” sono sostituite con le seguenti “a tutto il 31 dicembre 2011”.

Art. 3

(Disposizioni in materia di versamento della tassa automobilistica regionale)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti annuali in materia di tassa automobilistica regionale i soggetti tenuti al pagamento per dieci o più veicoli sono autorizzati a provvedere al versamento cumulativo delle tasse dovute a partire dal primo periodo fisso successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità con le quali è possibile provvedere ai pagamenti cumulativi sono stabilite con decreto del dirigente degli uffici tributari regionali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.4

(Disposizioni in materia di accertamento della tassa automobilistica regionale)

1. L'esecuzione dei controlli in materia di tassa automobilistica regionale è informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa utilizzando le informazioni dell'archivio regionale della tassa e degli altri archivi pubblici per l'elaborazione di programmi selettivi di controllo, anche differenziati per determinate categorie di veicoli.

Art. 5

(Rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica regionale)

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dovuti dal 1 gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti dell'anno 2011.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo 37.

Art. 6

(Veicoli di proprietà della Regione Campania)

1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano il conseguimento di risultati economici positivi per l'amministrazione è istituito l'albo dei veicoli della Regione Campania esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale, costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 7

(Agevolazioni in materia di tassa regionale diritto allo studio)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) è aggiunto il seguente:

“8 bis. I soggetti di cui all'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sono esonerati dal pagamento della tassa.”.

Art. 8

(Disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi regionali)

1. Nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i controlli previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), si effettuano sulla base di un campione determinato dal dirigente competente in relazione alla valutazione della sostenibilità organizzativa e dei costi legati alla singola procedura di controllo, per valori fino ai 200,00 euro, e per campioni non inferiori al 3 per cento per gli importi superiori ai 200,00 euro e fino a 500,00 euro, non inferiori al 10 per cento per importi superiori ai 500,00 euro e fino a 5.000,00 euro e non inferiori al 30 per cento per importi superiori ai 5.000,00 euro.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 16/2010)

1. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), è così modificata:

- a) al comma 8 dell'articolo 1 dopo le parole "polizia di stato" sono aggiunte le seguenti " , compreso il personale Anas in possesso di tessera per l'espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Codice della Strada,";
- b) il comma 9 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"9. I materiali utilizzati, secondo la normativa vigente, per la copertura giornaliera e per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).";
- c) al comma 3 dell'articolo 14 le parole "all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 11";
- d) al comma 1 dell'articolo 16 le parole "ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.";
- e) al comma 5 dell'articolo 17 le parole "all'articolo 7, comma 4" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 12, comma 4".

Art. 10

(Disposizioni in materia di deflazione del contenzioso tributario)

1. Allo scopo di perseguire finalità di deflazione del contenzioso tributario, i versamenti e gli adempimenti dichiarativi in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) i cui termini sono scaduti antecedentemente l'entrata in vigore della legge regionale 16/2010, che ha disciplinato le procedure applicative del tributo, si considerano regolarmente effettuati se chi vi era tenuto adempie entro il 30 giugno 2012.

Art. 11

(Contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi regionali e locali in materia fiscale e contributiva)

1. Al fine di promuovere e sostenere idonee forme di collaborazione e integrazione dell'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali regionali, delle province e dei comuni, nonché di quelli contributivi, e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in coerenza con i principi di cui agli articoli 2, comma 2, lettere d) e z), e 26, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) ed in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Regione, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, una Commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva.

2. La Commissione, con cadenza semestrale, fermo restando le competenze attribuite in materia ai predetti organismi dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, provvede alla ricognizione delle disposizioni normative, dei dati rilevanti e delle informazioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali e locali, nonché in materia fiscale e contributiva, finalizzata a incentivare e potenziare l'integrazione dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e contributiva, e nell'emersione delle basi imponibili.
3. La Commissione, composta in forma paritetica da tre rappresentanti designati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti designati rispettivamente dalle Province e dai Comuni in ambito regionale, e da un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia delle entrate e degli Enti previdenziali, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, può promuovere la stipula di apposite convenzioni tra gli organismi interessati per il contrasto al fenomeno dell'elusione e dell'evasione dei tributi dovuti agli enti territoriali, in materia fiscale e contributiva, anche mediante l'integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dei predetti organismi, anche in via telematica.
4. La Commissione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei diversi livelli istituzionali, può proporre modifiche normative e specifici accordi volti al progressivo miglioramento e potenziamento delle modalità tecniche e operative nell'attività di accertamento, prevedendo ulteriori forme di riconoscimento premiale in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), compreso l'eventuale riutilizzo di una quota del maggior gettito riferibile all'attività di recupero fiscale per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati al sostegno dell'economia, alla promozione di nuova occupazione e di assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale nell'ambito del territorio regionale, da escludere dal complesso delle spese finali determinate ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e gli adempimenti organizzativi connessi all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

(Norme finanziarie in materia di demanio marittimo)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania), è sostituito dai seguenti:
 - “1. L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 100 per cento del canone di concessione statale.
 2. Il 50 per cento dell'imposta regionale riscossa in materia di concessioni sul demanio marittimo è assegnato ai comuni territorialmente competenti.”.
2. Nel caso di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo che comportano mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, o la realizzazione di opere di facile rimozione,

l'occupante abusivo è tenuto al pagamento di un indennizzo pari al tributo regionale dovuto, se in possesso di legittimo provvedimento abilitativo, aumentato del 200 per cento. Nel caso di utilizzazioni difformi dal provvedimento abilitativo, l'indennizzo è pari al tributo regionale aumentato del 100 per cento. Nel caso di utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo, che comportano la realizzazione di opere inamovibili non legittimate, l'indennizzo da pagare è pari al valore di mercato del manufatto, aumentato nella misura indicata dai periodi 1 e 2. Rimane ferma l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n.494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Gli importi incassati della Regione Campania, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 della legge regionale 1/1972, nonché quelli incassati dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Campania, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati), confluiscono nell'UPB 1.57.99, destinata ai porti regionali. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo 37.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le concessioni a titolo gratuito sul demanio marittimo si considerano scadute.

Art. 13

(Modifiche alla legislazione in materia di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile)

1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nel Piano delle alienazioni allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), è sostituito dal seguente:

“2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima, ridotto del 10 per cento, e col sistema delle offerte segrete in aumento.”.

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale inseriti nel Piano delle alienazioni, allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania, possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

- a) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico oppure in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2011, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 38/1993;
- b) agli enti pubblici che occupano gli immobili in virtù di idoneo titolo o che ne hanno possesso in modo pacifico e pubblico.”;

- b) al comma 4 le parole “Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall’agenzia del territorio.” sono sostituite con le seguenti “Per gli immobili locati per fini non abitativi al prezzo di vendita stabilito sulla base del valore di mercato è applicata una riduzione pari al 15 per cento.”;
- c) il comma 20 è sostituito dal seguente:
“20. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”.
4. Le disposizioni dell’articolo 25 della legge regionale 18/2000, come modificato dalla presente legge, si applicano ai procedimenti di vendita non ancora conclusi, le cui proposte irrevocabili di acquisto sono state formalizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti gravati da contenzioso.

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 12/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), dopo le parole “gestite” sono aggiunte le seguenti “ad eccezione dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti”.

Art. 15

(Razionalizzazione dei contratti di fitto)

1. Al fine di razionalizzare la spesa la Regione Campania, gli enti regionali collegati, le Aziende sanitarie locali (ASL), le società e le aziende controllate e partecipate dalla Regione Campania predispongono un Piano di razionalizzazione dei contratti di fitto passivi e pongono in essere azioni volte ad assicurare una diminuzione di almeno il 33 per cento dei costi sostenuti, prevedendo l’utilizzo degli immobili concessi a titolo gratuito da parte dello Stato, degli enti locali e degli altri enti territoriali.
2. Il Piano di razionalizzazione dei fitti passivi è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dall’incarico dei rappresentanti legali degli enti di cui al comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai dirigenti delle ASL della Regione Campania di procedere alla stipula dei nuovi contratti di fitto in assenza di comprovate ed inderogabili esigenze o di obblighi derivanti dai piani attuativi.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 18/1997)

1. La legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è così modificata:

- a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis. Coloro i quali non hanno prodotto istanza di regolarizzazione del rapporto locativo nei termini di cui all'articolo 69, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), possono, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 ed accertati dalla commissione di cui all'articolo 6, produrre istanza di regolarizzazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli IACP territorialmente competenti provvedono a dare ampia pubblicità alla presente legge ed inviare lettera raccomandata agli interessati per la presentazione delle istanze.”;
- b) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
“5. Nella domanda o nell'assegnazione subentrano i parenti di primo grado in linea retta o collaterale componenti il nucleo familiare da almeno cinque anni, i cui titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o che hanno di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato.”.

Art. 17

(Poteri sostitutivi in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata)

1. In caso di ritardo da parte degli enti locali all'adozione degli atti di propria competenza nell'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata, comunque denominati, assegnatari di contributi regionali, la Regione adotta atti sostitutivi, previa diffida, con le modalità definite con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Ordinamento regionale, trasparenza e sicurezza

Art. 18

(Trasmissione telematica e trasparenza degli atti)

1. La Regione Campania promuove la trasmissione telematica di tutti gli atti.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale trasmettono gli atti esclusivamente per via telematica.
3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti strumentali regionali, le società partecipate della Regione, le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende ospedaliere (AO) sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti o sul sito della Regione Campania, integralmente e in modo pienamente accessibile e facilmente visibile, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tutti gli atti amministrativi adottati, delibere, determine dirigenziali, regolamenti attuativi.

4. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti strumentali regionali e le società partecipate della Regione Campania che adottano una contabilità economica provvedono a dotarsi di un sistema di contabilità analitica.

Art. 19
(Scuola regionale di polizia)

1. La legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificata:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La scuola regionale di cui all'articolo 8, svolge funzioni di supporto alla Regione Campania per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b), d), e).”;

b) al comma 1 dell'articolo 9 dopo la parola “esercita” sono aggiunte le seguenti “anche attraverso la scuola regionale”;

c) al comma 3 dell'articolo 10 dopo la parola “regionale” sono aggiunte le seguenti “, sentito il presidente della scuola regionale.”.

Art. 20
(Pari opportunità e assenza di discriminazioni)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è istituito, ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto, presso la Giunta regionale della Campania, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il Comitato di cui al comma 1 unifica in un solo organismo le competenze del comitato per le pari opportunità e del comitato paritetico per il contrasto del fenomeno del mobbing, ove costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni.

3. Il Comitato unico di garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un rappresentante ciascuno delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area della dirigenza e del personale di comparto, e da pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato è il responsabile del personale della Giunta regionale.

4. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni nell'ambiente di lavoro, nel rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinate da linee guida della Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei principi fissati

della direttiva emanata dal Dipartimento della funzione pubblica e delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4/2011)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) è così modificato:

- a) al comma 8 dopo le parole “la Regione“ è soppressa la seguente “e” e dopo le parole “gli enti strumentali” sono aggiunte le seguenti “e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria.”;
- b) al comma 9 sono sopresse le parole “nonché per sponsorizzazioni”.

Art. 22

(Campania Ambiente e Servizi spa)

1. Con la presente legge è istituita la società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti. Il capitale sociale della suddetta società è pari ad euro 500.000,00.

2. La società di cui al comma 1 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso, sono preventivamente posti in liquidazione. Il relativo piano predisposto dai liquidatori include le eventuali operazioni, anche di fusione e scissione, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di apertura del procedimento di liquidazione, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui, a tale data, il procedimento è già in corso.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135 “Fondo di riserva per le spese impreviste” per l'anno finanziario 2012.

Art. 23

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Nel rispetto dell'articolo 67, comma 3, dello Statuto regionale e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri per la razionalizzazione della spesa per il personale appartenente ai rispettivi ruoli.

2. Al fine della razionalizzazione delle risorse umane e del contenimento della spesa pubblica per il personale delle fondazioni costituite dalla Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione nelle quali quest' ultima esercita il potere di controllo ai sensi della

vigente legislazione civilistica, con delibera della Giunta regionale, è fissato il rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato. Entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale, i predetti soggetti adottano un piano di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima.

3. A seguito delle procedure dei commi 1 e 2, i dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, degli enti, delle aziende e delle agenzie strumentali della Regione assunti a seguito di procedura pubblica che fanno domanda di trasferimento possono essere assegnati nei posti vacanti della medesima qualifica di appartenenza delle predette amministrazioni mediante cessione di contratto.

4. Sulla base degli effettivi fabbisogni e delle situazioni di soprannumero presenti presso le diverse amministrazioni di cui al comma 3, il trasferimento è disposto, con procedure e criteri generali fissati preventivamente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 le amministrazioni medesime, per motivate esigenze organizzative o di contenimento dei costi del personale, possono utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente dalle citate amministrazioni.

6. In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1 gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n.11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse.

7. Il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è pari a quello relativo all'anno 2010, comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244.

8. Nelle more dell'approvazione dell'ordinamento del Consiglio regionale, le spese relative alle retribuzioni fisse e agli oneri riflessi del personale della Giunta regionale e degli enti strumentali in servizio presso il Consiglio regionale e del personale del Consiglio regionale presso la Giunta restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. Le partite creditorie e debitorie relative agli anni pregressi restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza.

9. In attuazione dei principi di autonomia organizzativa, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti

pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale della Campania.

10. Ai sensi e per l'effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2008), il personale di cui all'articolo 3, comma 112, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all'articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01

11. Il regolamento regionale n. 3/2010 (Conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6, d. lgs. 165/2001), è abrogato. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti.

12. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l'ordinamento del Consiglio regionale. All'atto dell'approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata.

13. Ai fini del contenimento della spesa del personale le procedure concorsuali in atto presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese per l'anno finanziario 2012.

14. L'articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2008), è abrogato.

Art. 24

(Disposizioni in materia di personale ARPAC)

1. Al fine di conseguire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche, in relazione alle mutate esigenze degli enti locali ed alla richiesta di servizi di particolare interesse per la comunità locale, la Regione può autorizzare una diversa utilizzazione delle strutture pubbliche, finanziate sul bilancio regionale, purché le stesse conservino una destinazione d'uso tra quelle previste per le opere di interesse pubblico.

2. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), al fine di evitare ulteriore instaurazione di contenzioso, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, il personale in posizione di comando, da almeno ventiquattro mesi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e attualmente in servizio presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), transita mediante selezione pubblica nei ruoli del predetto ente strumentale regionale senza ulteriori

oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), trattandosi di spesa consolidata alla data del 31 dicembre 2010. L'assunzione nei ruoli dell'Agenzia è subordinata al possesso dei requisiti per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione per la equivalente qualifica ricoperta presso l'ente di provenienza.

3. Per far fronte all'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, l'ARPAC è autorizzata ad utilizzare la graduatoria, esistente alla data del 31 dicembre 2009, del concorso bandito per il profilo professionale di dirigente ambientale. I soggetti utilmente collocati in graduatoria alla medesima data, sono tenuti, pena la decadenza, a prendere servizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ARPAC è, altresì, autorizzata per le finalità di cui al comma 2 ad utilizzare le graduatorie di dirigente esistenti alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 25

(Immobili sequestrati alla criminalità organizzata)

1. La Regione Campania, effettuate le verifiche di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 8 ter, comma 5, lettera b), anche al fine del contenimento della spesa pubblica connessa, accerta, preliminarmente, d'intesa con l'Agenzia nazionale dei beni confiscati, la disponibilità di immobili sequestrati alla criminalità organizzata da assegnare in uso per le finalità consentite dalla legge.

2. La Regione Campania supporta gli enti locali, con le proprie strutture amministrative e tecniche, per la predisposizione dei programmi e piani di valorizzazione dei beni confiscati di cui al comma 1.

Art. 26

(Trasparenza commissioni di gara)

1. Al fine di garantire trasparenza amministrativa nelle commissioni di gara della Regione Campania, delle Aziende sanitarie e ospedaliere, delle società regionali, degli enti regionali non possono essere nominati più di una volta ogni tre anni gli stessi componenti esterni. Se non è rispettato tale divieto l'aggiudicazione della gara è nulla e la responsabilità amministrativa è in capo al dirigente che ha composto la commissione stessa.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 3/2007)

1. L'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

“o bis) l'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, per l'esecuzione del contratto di disoccupati;

- o ter) l'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, negli ultimi due anni, di almeno un quinto della propria forza lavoro tra i disoccupati iscritti nelle apposite liste di collocamento.”.
- b) al comma 4, dopo le parole “prestabiliti dal bando.” sono aggiunte le seguenti “I bandi devono stabilire che se all’esito della valutazione, i concorrenti conseguono lo stesso punteggio, sono preferite le imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio campano, ovvero che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti in Campania. Lo svolgimento della metà della propria attività in territorio campano è valutato raffrontando il valore delle opere, servizi e forniture effettuate in Campania, rispetto al valore complessivo delle attività svolte dall’impresa considerando gli ultimi tre anni.”.

Capo III

Ambiente, difesa e sviluppo del territorio

Art. 28

(Misure urgenti in tema di prevenzione di disastri ambientali)

1. Al fine di limitare il rischio idrogeologico e ridurre i possibili danni causati da eventi meteorologici di carattere eccezionale, la Regione Campania predispose un Piano di interventi volto al potenziamento della Sala previsioni e monitoraggio meteo del Centro funzionale della protezione civile regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 29

(Fonti energetiche ecocompatibili)

1. La Regione Campania promuove ed incentiva l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili che determinano la riqualificazione del suolo e del sottosuolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

2. La Giunta regionale ed i suoi uffici si impegnano affinché i comuni in forma associata, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto piani di efficientamento energetico includenti le attività regolate dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell’industria chimica, per la salvaguardia dell’unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liguigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), e che hanno concluso le relative procedure di gara, che non hanno ricevuto, né prevedono di ricevere nell’anno 2012 i relativi trasferimenti finanziari dal Ministero dello sviluppo economico, abbiano il necessario supporto tecnico ed

operativo al fine di consentire che tali attività rientrino nell'ambito dei finanziamenti strutturali.

Art. 30

(Concessioni per il servizio idrico integrato)

1. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di riordino del ciclo integrato delle acque ed a seguito delle modifiche ordinamentali al sistema di gestione del servizio idrico integrato, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire le concessioni in materia, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli atti necessari all'attuazione dei principi stabiliti al comma 1. Per le attività strumentali alla gestione delle reti e degli impianti la Regione può avvalersi degli attuali concessionari entro i limiti temporali di durata fissati nelle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono autorizzate forme di rateizzazione, di norma decennali, dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazioni vantati dalla Regione nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato, compreso i comuni.

Art. 31

(Modifiche della legge regionale 4/2007)

1. La legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è così modificata:
 - a) al comma 1 dell'articolo 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) assicura lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali i veicoli destinati alla demolizione, con possibilità che lo stesso avvenga in territori confinanti o extraregionali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).”;
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per gli impianti di autodemolizioni, considerato che la vita media del parco auto circolante in Regione Campania è la più alta in Italia, si stabilisce che il numero massimo di carcasse da trattare stoccabili sia di una unità per ogni 8 metri quadrati, e quelle trattate, prive dei liquidi e degli accumulatori, sia pari ad una unità per ogni 8 metri quadrati, con una sopraelevazione di massimo tre carcasse.”.

Art. 32

(Disposizioni sulle concessioni di acque minerali)

1. Nelle more dell'adozione del piano regionale di settore, di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e al fine di valorizzare le risorse idriche di elevato pregio le cui qualità sono state riconosciute con decreto del Ministero della Salute, è consentito il rilascio di concessioni minerarie provvisorie per la

coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, termali e di sorgente in bacini di nuovo interesse minerario.

2. Le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/2010 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, non si applicano alle istanze di riassegnazione delle concessioni dichiarate cessate, inoltrate antecedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale 8/2008, secondo cui nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate.

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 9/1983)

1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) il comma 9 dell'articolo 2 è così sostituito:

“9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis.”;

b) dopo il comma 9 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.”;

c) al comma 10 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo “; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.”;

d) al comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: “detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori.”;

e) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 4 bis

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di

interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.

Art. 4 ter

Attuazione dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ambiente

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti da realizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento che definisce la conferenza dei servizi, convocata dai commissari straordinari nominati dal Presidente della regione, ai sensi della suindicata disposizione per la valutazione d'impatto ambientale, fa luogo anche dell'autorizzazione integrata ambientale. Ai progetti per la realizzazione degli impianti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 196/2010, convertito dalla legge 1/2011, non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).”.

Art. 34

(Disposizioni attività venatorie)

1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificata:

- a) all'articolo 9, comma 2, lettera b), il numero 6 bis) è abrogato;
- b) l'articolo 36 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, su parere della Commissione Consiliare competente in materia e sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), in ambiti territoriali di caccia (ATC) alla fauna stanziale di dimensioni sub provinciali, di superficie non inferiore a 65.000 ettari, anche ricadenti in più province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.”.

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, con domanda all'amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria per l'attività su fauna stanziale, nell'ambito territoriale di caccia che comprende il luogo di residenza, previo consenso dei relativi organi di gestione e del pagamento della quota d'accesso. Il cacciatore in possesso di residenza venatoria ha diritto a trenta giornate di mobilità venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria, con accesso alle zone di territorio utile alla caccia previa prenotazione. Tale diritto è soggetto al pagamento alla Regione di una quota pari a quella prevista al comma 1, lettera d), dell'articolo 38 per i cacciatori residenti in Campania. L'iscrizione ad altri ambiti territoriali di caccia per l'attività su selvaggina stanziale è consentita, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento di una quota di partecipazione economica. Una quota non superiore al 5 per cento della disponibilità di iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia della Campania può essere riservata per cacciatori non residenti in Campania. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina l'attuazione delle precedenti disposizioni e, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia alla fauna stanziale, costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori in esso residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il relativo territorio agro-silvo-pastorale.”;

3) al comma 4 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

“g bis) da un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).”.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 11/1996)

1. La legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), è così modificata:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Conferimento di funzioni)

1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), m) e n), sono conferite alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane), per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi, ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla Regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t).

2. Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l'ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.”;

b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

“g bis) un rappresentante di ciascuna provincia entro cui ricadono i territori delle rispettive comunità montane.”;

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Documenti generali di programmazione forestale regionale)

1. Sono documenti generali di programmazione forestale regionale:

- a) il piano forestale regionale;
- b) la carta regionale delle risorse forestali.

2. I documenti generali di programmazione forestale costituiscono il quadro di riferimento delle politiche regionali in materia forestale.

3. Il piano forestale regionale e la carta regionale delle risorse forestali sono approvati con deliberazione di Giunta regionale. Il piano forestale regionale rappresenta il documento strategico che definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle risorse forestali regionali nel periodo di sua validità. La carta regionale delle risorse forestali illustra la distribuzione geografica, la superficie e la qualità delle diverse formazioni forestali presenti nel territorio regionale, anche in relazione all'infrastruttura ed alle sistemazioni forestali eventualmente presenti. Essa costituisce l'inventario di base, unitamente al piano forestale regionale, per la definizione delle strategie di protezione e valorizzazione delle risorse forestali a scala regionale e per la corretta programmazione degli interventi in materia forestale.”;

d) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5 bis

(Istituzione del comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione in materia forestale e documento esecutivo di programmazione forestale)

1. E' istituito il comitato per la programmazione ed il controllo di gestione in materia forestale. Esso è costituito da:

- a) assessore all'agricoltura e foreste;
- b) assessore all'ecologia ed ambiente;
- c) assessore al lavoro e formazione professionale;
- d) assessore al bilancio;
- e) presidente commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;
- f) due esperti, anche Consiglieri regionali, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a) definisce le modalità di reperimento delle risorse a valere sul bilancio regionale ed ulteriori risorse da fonti nazionali ed europee;
- b) approva il documento esecutivo della programmazione forestale di cui al comma 1 dell'articolo 3;
- c) definisce sulla base del documento esecutivo di programmazione forestale le risorse annuali da destinare in appositi capitoli di bilancio per gli interventi forestali di competenza e la loro attribuzione agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi previa approvazione dei piani annuali predisposti dagli stessi ed approvati su istruttoria del Settore foreste.

Art. 5 ter

(Documento esecutivo di programmazione forestale)

1. Il documento esecutivo di programmazione forestale identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite nei documenti generali di cui all'articolo 5:

- a) gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validità, con indicazione delle relative previsioni di spesa;
- b) gli enti locali territoriali e le Comunità montane responsabili dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a);
- c) gli indicatori, i parametri ed i criteri da impiegarsi per la progettazione esecutiva, il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. I criteri di programmazione degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, devono rispettare prioritariamente quanto riportato dagli allegati A, B, C, D, di cui alla presente legge.

2. Il documento esecutivo di programmazione forestale è redatto, per gli anni 2012 e 2013, dalla struttura regionale competente ed è approvato dal comitato di cui all'articolo 5 bis.

3. Per il solo periodo 2012 – 2013, nelle more del riordino organico delle politiche forestali regionali, il documento esecutivo di programmazione forestale assume valore di Grande progetto straordinario di manutenzione dell'infrastruttura forestale regionale, con riferimento ai seguenti obiettivi prioritari:

- a) rafforzamento della multifunzionalità e del ruolo ambientale del patrimonio forestale regionale;
 - b) valorizzazione delle foreste nell'ambito della rete ecologica regionale;
 - c) gestione forestale per la prevenzione dei rischi naturali e messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti a frane alluvioni;
 - d) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e valorizzazione delle biomasse forestali;
 - e) valorizzazione turistica e culturale delle foreste regionali.
4. Per l'implementazione degli obiettivi programmatici di cui ai commi 1 e 3 si provvede anche con l'utilizzo dei fondi FAS, previa intesa con il Governo nazionale, secondo le procedure previste dal contratto istituzionale di sviluppo.”;
- e) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 sulla base del Documento di programmazione di cui all'articolo 5 bis, elaborano i loro programmi per gli anni 2012 e 2013 che sono approvati con decisione del Comitato di cui all'articolo 5 bis sulla base di un istruttoria condotta dalle strutture competenti e del finanziamento stabilito con delibera di Giunta regionale.”;
 - f) l'articolo 17 è così modificato:
 - 1) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio il proprietario o possessore del bene ne dà comunicazione all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della stagione silvana di riferimento. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione il richiedente può dare inizio ai lavori. E' vietato l'artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio.”;
 - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è consentito il taglio colturale, previa autorizzazione di cui ai commi 1 e 1 bis, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché conformi alle prescrizioni di cui alla presente legge.”;
2. Restano in vigore tutte le altre norme di cui alla legge regionale 11/1996 non in contrasto con la presente legge.

Capo IV

Sviluppo economico, infrastrutture e trasporti

Art. 36

(Diffusione di servizi di accesso Wi-Fi)

1. La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wireless Fidelity (Wi-Fi) gratuito e aperto al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione e di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.

3. La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.

Art. 37

(Fondo per la gestione di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo)

1. All'articolo 36 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Al fine di assicurare il finanziamento di adeguate misure di sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, è istituito, nel bilancio regionale, il fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo.

5 ter. Agli oneri derivanti dal comma 5 bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135 “Fondo di riserva per le spese impreviste”, nonché con le risorse liberate della programmazione 2000-2006.”.

Art. 38

(Attività di pubblici esercizi su tratte autostradali)

1. Le aree di servizio delle tratte autostradali o ad esse assimilabili date in concessione dalla Regione Campania devono riservare almeno 150 metri quadrati di superficie coperta da destinarsi ad attività di bar sotto pensilina e promozione di prodotti tipici campani, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nel rispetto dello strumento urbanistico vigente sul territorio.

2. Le autorizzazioni sono concesse ai titolari della licenza UTF dell'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti. Gli enti concessionari sono tenuti al rispetto della presente norma pena la decadenza della concessione in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni dalla richiesta degli uffici regionali competenti.

Art. 39

(Misure per le attività imprenditoriali)

1. La Regione Campania al fine di favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di giovani al di sotto dei trentacinque anni predispose un regime di aiuti coordinato con gli strumenti di finanza agevolata previsti a livello nazionale e regionale che consenta lo start up dell'attività in conformità al Testo Unico delle attività produttive.
2. La Regione Campania favorisce, utilizzando tutti gli strumenti finanziari a disposizione, progetti finalizzati al rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione attraverso la promozione dei territori e dei principali settori di vocazione regionale, nonché la creazione di forme stabili di partenariato internazionale su tematiche di importanza strategica per la crescita, l'occupazione e l'innovazione a partire dai settori della cultura, della ricerca e del turismo, anche al fine di attrarre investimenti esteri sul territorio campano.
3. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione ed il piano economico del programma di sviluppo internazionale del sistema regionale anche in conformità al Testo Unico delle attività produttive.

Art. 40

(Misure per il settore turistico-alberghiero)

1. Al fine di sostenere le attività delle imprese turistico-alberghiere per effetto della eccezionalità della congiuntura economica, i cui programmi d'investimento sono stati finanziati con i Fondi POR 2000/2006 e si sono conclusi entro l'anno 2009, l'anno a regime può essere differito fino ad un massimo di trentasei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
2. Per le imprese i cui programmi di investimento prevedono il raggiungimento di un obiettivo occupazionale, è consentito uno scostamento in diminuzione fino ad un massimo del 25 per cento, ed una variazione in diminuzione di tale obiettivo proporzionale alla variazione dell'investimento, se approvata dal soggetto responsabile dell'azione.
3. Il differimento di cui al comma 1 può essere previsto anche per i progetti di investimento ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania 2000/2006.
4. La Giunta regionale, previa verifica dei requisiti dei soggetti interessati e delle compatibilità con la disciplina comunitaria di settore, promuove le iniziative per la concessione del suindicato differimento.
5. Le misure previste dal presente articolo sono rivolte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale e per la programmazione dei Fondi comunitari.

Art. 41

(Piani regionali a favore delle imprese)

1. La Regione Campania promuove le reti di impresa come strumento per migliorare la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese campane, anche a supporto dei processi di internazionalizzazione. A tal fine la Regione sostiene la stipula e l'attuazione di contratti di rete come disciplinati dall'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario).
2. L'azione di sostegno regionale si articola sulla base di uno specifico piano regionale per le reti di imprese e di apposito regime di aiuti, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato CE, i cui contenuti di dettaglio sono descritti con regolamento della Giunta regionale. All'attuazione del piano si provvede utilizzando tutti gli strumenti finanziari a disposizione.
3. La Giunta regionale approva il piano regionale di sostegno alle reti di impresa ed il regolamento del regime di aiuto di cui al comma 2.
4. La Regione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante idonee condizioni di competitività in attuazione della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese) e della comunicazione della commissione europea del 25 giugno 2008, 394 definitivo, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)" in conformità al Testo Unico delle attività produttive.
5. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, la Regione predispone un piano regionale di attuazione dello Statuto delle Imprese (PRASI), mediante la sperimentazione e l'implementazione di sistemi e procedure per la valutazione dell'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese e per l'attuazione delle altre previsioni della legge 180/2011 (riduzione e trasparenza degli oneri amministrativi, compensazione degli oneri, rapporti con la pubblica amministrazione), anche funzionalmente alla stipula degli accordi o intese in Conferenza Stato-Regioni previsti dall'articolo 19 della suddetta legge. All'attuazione del piano si provvede, utilizzando tutti gli strumenti finanziari a disposizione.
6. La Giunta regionale approva il piano di cui al comma 5.
7. La Regione Campania istituisce la rete regionale della ricerca e dell'innovazione denominata Campania INHUB. La rete mira ad alimentare processi di sviluppo economico basati sul trasferimento tecnologico della ricerca e della competitività regionale a favore delle piccole e medie imprese. Alla rete Campania INHUB promossa dalla Regione Campania e coordinata da Campania Innovazione spa, possono aderire le università della Campania, gli enti di ricerca pubblici che insistono sul territorio regionale, le camere di commercio della Campania, i parchi scientifici e tecnologici della Campania, gli incubatori di imprese, le associazioni di categoria e le associazioni di impresa. La Giunta regionale, avvalendosi di Campania Innovazione spa, predispone il piano di implementazione, le modalità di gestione e il piano economico della rete.
8. La Regione Campania istituisce lo strumento Voucher innovazione. Il programma mira ad accrescere la competitività delle imprese campane, sostenendo la realizzazione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso il cofinanziamento di un piano di servizi

integrati da realizzarsi mediante l'erogazione di voucher per l'acquisizione di prestazioni specialistiche. I progetti innovativi devono prevedere la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure la innovazione dei processi di organizzazione, produzione o distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato. I beneficiari dell'intervento sono le micro-imprese, le piccole e medie imprese, i centri di ricerca o i consorzi con sede in Campania che operano in uno dei seguenti settori di attività economica: manifatturiero compreso l'agroalimentare, turismo, ricerca e sviluppo, commercio e artigianato, terziario avanzato. La Giunta regionale individua il soggetto pubblico a cui affidare il piano di implementazione del programma individuando le modalità di attuazione e di finanziamento.

9. La Regione Campania favorisce e sostiene i consorzi di imprese promuovendo il modello consortile, la collaborazione tra i consorzi associati e il coordinamento delle loro attività anche finalizzate all'export. La Giunta regionale individua soggetti pubblici o privati con cui sviluppare modelli di rafforzamento di tali forme consortili.

Art. 42

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di facilitare i processi di riorganizzazione ed efficientamento del settore del trasporto pubblico regionale e locale della Campania e garantire il rispetto dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), la Regione Campania e gli enti locali competenti ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), verificata ai sensi del comma 1 del predetto articolo 4, la non realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario, attivano le procedure concorsuali di cui all'articolo 32 della citata legge regionale, affinché i suddetti servizi siano affidati con il contratto di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale.

2. Le procedure concorsuali, da espletarsi ai sensi del comma 1 per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario, sono svolte sulla base degli atti e dei documenti di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 3/2002 e in mancanza di essi dalla Regione in via sostitutiva.

3. I servizi minimi oggetto delle procedure concorsuali quantificate in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili per il trasporto pubblico locale (TPL) e da espletarsi ai sensi del comma 1 sono identificati nei programmi di esercizio oggetto dei contratti in essere alla data del 31 dicembre 2011, ridotti anche in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili per il TPL.

4. I servizi minimi di trasporto pubblico extraurbani ed interprovinciali, oggetto delle gare di cui al comma 1, sono raggruppati in bacini definiti in base alla omogeneità territoriale e trasportistica per ciascun attuale ambito di competenza provinciale. Ciascun bacino corrisponde ad un lotto di gara.

5. L'importo chilometrico a base d'asta di ciascun bacino di cui al comma 4, fissato al netto ed eventualmente modificato nel contenuto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in

applicazione delle tariffe medio tempore vigenti, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, al valore medio della somma complessiva attualmente riconosciuta dalla Regione alle province per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, ridotto nei sensi di cui al comma 3.

6. I servizi minimi di trasporto pubblico urbani oggetto delle procedure di gara, di cui al comma 1, sono confermati in bacini definiti in base alla omogeneità territoriale e trasportistica da porre a base d'asta corrispondenti all'attuale ambito di competenza di ciascun comune.

7. L'importo chilometrico a base d'asta di ciascun bacino di cui al comma 6, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, all'importo chilometrico riconosciuto, a far data dal 1 gennaio 2011, dalla Regione a ciascun comune per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, al netto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in applicazione delle tariffe medio tempore vigenti.

8. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa se l'ente competente non provvede ad avviare le procedure concorsuali, di cui al comma 1.

9. Se, a seguito delle gare di cui al comma 1, subentra al precedente affidatario una nuova impresa, tutto il personale dipendente dal soggetto uscente necessario ai servizi riassegnati passa alle dipendenze dell'impresa subentrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A) del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). È fatto obbligo al soggetto uscente di trasferire al subentrante il fondo per il trattamento di fine rapporto maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In mancanza della prova del trasferimento del predetto fondo, l'ente affidante non provvede agli svincoli e al pagamento delle somme, a qualsiasi titolo dovute, al precedente affidatario e si può avvalere della garanzia contrattuale di cui all'articolo 30, comma 8, lettera o), della legge regionale 3/2002. Se la nuova impresa subentra nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal precedente affidatario, fatte salve diverse pattuizioni, le quote necessarie di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente.

10. Nel caso di subentro nella gestione dei servizi di nuove imprese ai precedenti affidatari, al personale dipendente sono garantiti i trattamenti normativi e retributivi previsti dalla contrattazione nazionale di settore e quanto previsto dall'accordo stipulato in data 16 dicembre 2011 tra Regione, Associazione trasporti (ASSTRA), Ente autonomo Volturno (EAV) e le organizzazioni sindacali regionali e territoriali dei lavoratori.

11. La Regione Campania favorisce i processi di ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale, attraverso il sostegno economico alle azioni previste dall'accordo territoriale del 28 ottobre 2011 utilizzando le risorse disponibili nel fondo previsto all'articolo 37.

12. Il processo di ristrutturazione delle società del gruppo EAV, anche per le finalità e gli obiettivi indicati nella deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 4 agosto 2011, da conseguirsi completamente entro il 31 dicembre 2012, si implementa con le operazioni di scissione e fusione delle Società EAV srl, Circumvesuviana srl, Metrocampania Nordest srl e SEPSA spa e con le conseguenti modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

13. La Regione Campania, al fine di sostenere e agevolare il processo di riassetto delle società partecipate che operano nel settore del trasporto pubblico locale, si impegna a garantire nell'anno 2012 il trasferimento, ai sensi della legge regionale 1/2007, alle competenti società di cui al comma 12 dei beni trasferiti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di preservare la necessaria dotazione patrimoniale delle società partecipate in coerenza con le previsioni del piano industriale in fase di implementazione.

Art. 43
(Mobilità ciclistica)

1. La Regione Campania per uno sviluppo durevole e sostenibile si impegna a promuovere tutte le iniziative volte all'uso della bicicletta come alternativa ai veicoli a motore concorrendo alla riduzione dell'emissione di gas inquinanti nell'atmosfera e al decongestionamento del traffico urbano.

Capo V
Sanità, politiche sociali e università

Art. 44
(Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario)

1. L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino ad un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037.

2. I minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006) e successive modifiche, che si rendono disponibili dal 2012 rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), come modificato dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 1/2007, nonché le somme di cui al comma 1,

dal 2012 sono oggetto di impegno pluriennale di spesa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2002, nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge, e sono complessivamente destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente incremento degli importi massimi annui ivi previsti.

3. Ferma restando la destinazione dei minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari, specificata al comma 2, l'importo annuo massimo dal 2012 al 2037 dell'entrata finalizzata di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito nell'impegno pluriennale di spesa previsto dal comma 2, nella misura necessaria per dare integrale copertura alle residue rate di ammortamento del prestito a trenta anni stipulato nel 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze per un importo massimo di euro 1.180 milioni ai sensi dell'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 244/2007. L'importo delle rate residue è determinato in sede di completamento della erogazione del prestito medesimo, nei limiti ed alle condizioni previste nel relativo contratto di prestito.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 (Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) dopo la parola “vigenti” sono aggiunte le seguenti “Restano confermati a tempo indeterminato i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli autorizzati dalle amministrazioni locali.”.

5. In applicazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il commissario per l'attuazione dei programmi operativi in prosecuzione del piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale individua, con propri provvedimenti, le prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali deve essere acquisita la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati, anche di altre regioni.

6. Le prestazioni rese in assenza dell'autorizzazione non sono remunerabili ai soggetti erogatori e non sono riconoscibili in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni alle quali è data preventiva comunicazione dei provvedimenti adottati.

7. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) dopo la parola “integrazioni” sono aggiunte le seguenti “, il termine decorre dalla data di notifica del decreto presidenziale di nomina di cui al comma 2”.

8. Il CEINGE – Biotecnologie Avanzate società consortile srl, organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – codice degli appalti), è centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare; opera sulla base di accordi istituzionali o contrattuali nel servizio sanitario regionale nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica regionale, in coerenza e nei limiti dei vincoli economici finanziari previsti dal

piano di rientro e connessi programmi operativi, e comunque fatte salve tutte le spettanze di cui alle poste dei bilanci regionali degli anni 2009, 2010 e 2011, individuate nel capitolo 7254, UPB 4.15.38.

9. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 24/2005, la lettera c) è abrogata.”.

10. L'articolo 5 bis della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.

Art. 45

(Piano di riorganizzazione per le Aziende ospedaliere universitarie)

1. In attuazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e ferme restando le competenze attribuite al commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, la Regione e le università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico delle Aziende ospedaliere universitarie (AOU), definiscono uno specifico piano di riorganizzazione, su base pluriennale, con la previsione di provvedimenti, anche in deroga alla programmazione vigente, in materia di assetto organizzativo, accorpamenti, integrazione delle AOU.

2. Nella organizzazione delle attività aziendali è prevista l'applicazione di identiche regole nei confronti dei dirigenti ospedalieri e universitari con riferimento alla determinazione del budget e degli obiettivi, alla misurazione dei risultati ed alla valutazione e verifica dell'attività assistenziale svolta, tenendo conto delle specificità delle funzioni integrate (didattica, ricerca, assistenza).

3. In applicazione del piano di riorganizzazione la Regione concorre al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle AOU con le seguenti fonti di finanziamento:

- a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera ed ambulatoriale stabiliti dalla Regione, in base alla programmazione dell'attività attesa da effettuarsi annualmente; a tale corrispettivo si applica un'integrazione del 10 per cento della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva, in ragione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca sulle attività assistenziali delle AOU;
- b) finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto nella lettera a);
- c) finanziamenti finalizzati al sostegno di funzioni regionali di riferimento non sufficientemente remunerate dal sistema tariffario ospedaliero e alla diffusione dell'innovazione all'interno delle AOU. Tali finanziamenti sono direttamente correlati al valore complessivo dall'attività assistenziale erogata dalle AOU;
- d) finanziamenti previsti dal protocollo d'intesa per la formazione medica specialistica e per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Art. 46

(Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute)

1. La Regione Campania, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarità tra gli erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASL e degli enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari, nel rispetto del presente articolo.

2. I PTRI, sostenuti da budget di salute, sono percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, che recepiscono la metodologia attuativa già sperimentata, fatte salve le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario. Nelle more dell'emanazione delle linee guida è garantita la continuità delle sperimentazione già in atto nelle ASL.

Art. 47

(Erogazione prestazioni socio-sanitarie)

1. Le prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, sono erogate previa approvazione di convenzione tra gli ambiti comunali, previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge regionale 11/2007 e le aziende sanitarie locali.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di erogazione delle prestazioni, la gestione dei rapporti giuridici in corso e lo schema tipo di convenzione di cui al comma 1, fatte salve le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario.

Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 12/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani), è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato è composto:

- a) da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra i consiglieri eletti in Consiglio regionale o nei Consigli provinciali ed in uno dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti della Regione;
- b) da due componenti, con esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale;
- c) da un rappresentante indicato dall'ANCI, secondo le prerogative di rappresentanza degli enti locali in sede di concertazione regionale;
- d) da due rappresentanti degli organismi compresi nel registro di cui all'articolo 6, tra quelli indicati dagli stessi organismi;
- e) da un rappresentante degli atenei campani, indicati dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;
- f) da un rappresentante delle associazioni di categoria, dell'industria e del commercio, indicato dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;
- g) da un rappresentante del Forum regionale della gioventù istituito dal Consiglio regionale della Campania, indicato dall'organismo preposto.”.

Art. 49

(Misure per le istituzioni scolastiche)

1. La Regione Campania promuove un programma finalizzato a favorire l'apertura delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, oltre l'orario curriculare, allo scopo di rafforzarne la funzione di centro di promozione culturale sociale e civile del territorio, per l'educazione alla legalità e a formazione di cittadinanza attiva. L'apertura pomeridiana delle scuole ha inoltre il compito di contrastare l'emarginazione e il disagio sociale, promuovere la lotta all'evasione scolastica e all'abbandono dei percorsi formativi, attuare il diritto allo studio per tutto l'arco della vita che la Regione Campania considera obiettivi prioritari nella logica del sistema formativo integrato.

2. La Regione Campania, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e in armonia con i nuovi compiti e responsabilità di programmazione e regia, così come configurati dal riformato Titolo V della Costituzione, al fine di attivare adeguate azioni di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, individua modelli di innovazione didattica, metodologica e organizzativa per la scuola e il sistema formativo in una logica di integrazione mediante il coinvolgimento dei giovani in attività che rafforzano la motivazione e la partecipazione alla vita del territorio,

degli organismi della scuola, delle famiglie, nonché dell'associazionismo culturale e del volontariato, con l'obiettivo di valorizzare tutte le opportunità offerte dal territorio.

Art. 50

(Fondo di finanziamento delle università campane)

1. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle università nell'ambito del sistema universitario regionale, è istituito il fondo di finanziamento regionale ed è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 3.10.28 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, denominata Diritto allo Studio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, quanto a euro 500.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.64, Fondo di riserva per le spese obbligatorie; e quanto a euro 500.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135, Fondo di riserva per le spese impreviste.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, sentite le università campane, conseguentemente l'UPB 3.10.28 è sostituita con l'UPB 6.23.54.

Capo VI

Modifiche legislative e abrogazioni

Art. 51

(Istituto regionale della vite e del vino)

1. Il comma 120 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 è abrogato.
2. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2010 è abrogato .
3. L'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), istituito ai sensi della legge regionale 2/2010, commi 21, 22 e 23, avvia la propria attività il 1 gennaio 2012. Le funzioni della Cabina di Regia di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono trasferite all'IRVVC. La Cabina di Regia è soppressa alla data di insediamento di tutti gli organi dell'IRVVC.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si fa fronte con lo stanziamento di euro trentamila a valere sulla UPB 2.83.243 mediante prelievo di pari importo dalla UPB 7.25.46.

Art. 52

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative)

1. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), è abrogato.
2. I proventi ed i contributi derivanti dalle attività svolte presso l'Azienda agricola sperimentale regionale Improsta di Eboli (SA) sono reinvestiti nella stessa azienda per far fronte alle opere di intervento strutturale dirette a ripristinare o aumentare il valore originario del bene, nonché per l'acquisto di nuove attrezzature agricole e di laboratorio. La realizzazione delle spese, correlate con le relative entrate, può essere avviata previa verifica di accertamento e riscossione, su dichiarazione del competente dirigente, delle risorse provenienti dall'Azienda regionale Improsta.
3. L'articolo 1 della legge regionale 4/2011 è così modificato:
 - a) al comma 1 dopo le parole "31 luglio 2010, n. 122." sono aggiunte le seguenti "I commi da 2 a 5 si applicano agli organi non istituzionali.";
 - b) al comma 15 dopo le parole "1261" sono aggiunte le seguenti "nè essere inferiore a quello del 31 dicembre 2011.;"
 - c) il comma 76 è abrogato;
 - d) al comma 245 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) continua a svolgere le funzioni già esercitate sino alla chiusura del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei connessi programmi operativi fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2010.";
 - e) al comma 255 dopo le parole "fiume Sele." sono aggiunte le seguenti "L'autorità di bacino Campania nord occidentale è altresì incorporata nella autorità di bacino regionale del Sarno che è denominata Autorità di bacino regionale della Campania Centrale. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, sono disposte le modalità di incorporazione.".
4. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo) è così modificata:
 - a) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“l) Per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio dell'ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione.”;
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), della presente legge.”;

- c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:
“b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dieci e mezzo per cento delle risorse.”;
- d) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:
“f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 lettere d), e), l), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza.”.
5. La legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività – approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione – norme in materia di parcheggi pertinenziali – modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n.8) è così modificata:
- a) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“7. Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 costituisce, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/2001.”;
- b) al primo comma dell'articolo 9 dopo la parola “disposizioni” è soppressa la seguente “procedurali”.
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Campania), è aggiunto il seguente: “4bis. Le somme stanziare nel bilancio di previsione della Regione a favore del Consiglio Regionale sono corrisposte in tre rate trimestrali anticipate.”.
7. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2005, le parole “pubblicato il bando del” sono sostituite con le seguenti “espletato il”.
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 11/2007, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per esigenze di carattere eccezionale ed urgente, i comuni, previa deliberazione della Giunta comunale da adottarsi preventivamente all'adozione del bilancio preventivo del relativo esercizio finanziario, possono trattenere sul proprio contributo, di cui al comma 1, la somma massima pari al 15 per cento del contributo medesimo.”.
9. A decorrere dalla X legislatura regionale l'istituto dell'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania), è soppresso. Il Consiglio Regionale stabilisce con legge, entro il termine della corrente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti a decorrere dalla X legislatura, basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni.
10. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), è così modificata:
- a) il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Le elezioni svoltesi senza la presenza dei membri di diritto

sono annullabili. In tal caso la Giunta regionale nelle more dell'indizione di nuove elezioni può nominare un commissario ai sensi dell'articolo 32."

b) al comma 3 dell'articolo 32, il numero "120" è sostituito con "360".

11. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.19, ed alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16) è abrogata e rivive la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) nella sua originaria previsione.

12. La legge regionale 19/2009 è così modificata:

a) l'articolo 2 bis è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine di promuovere gli interventi previsti dalla presente legge, i comuni possono adottare, anche in deroga ai propri strumenti urbanistici vigenti, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione dei piani di insediamenti produttivi come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, II comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65).";

c) al comma 6 dell'articolo 12 dopo le parole "residenziale sovvenzionata" sono aggiunte le seguenti "nonché utilizzati in programmi di valorizzazione o dismissione di beni comunali."

13. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16 e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011) è abrogato.

14. La legge regionale 11 febbraio 2011, n.2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 è abrogata;

c) al comma 1 dell'articolo 4 sono soppresse le parole "e delle forze dell'ordine".

15. La legge regionale 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) è abrogata a decorrere dal 29 febbraio 2012.

16. La legge regionale 18/2000 è così modificata:

a) all'articolo 25 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Per la vendita dei terreni agricoli, il prezzo è stabilito sulla base dei valori agricoli medi, aggiornati all'ultima annualità disponibile alla data dell'offerta irrevocabile di acquisto o dell'indizione dell'asta, stabiliti dalle commissioni provinciali esproprio";

b) gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 15, 27, 29, 32, 36, 38, l'articolo 40, comma 3 e l'articolo 44 comma 2 sono abrogati.

17. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo) è così modificata:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f bis) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche nonché la vigilanza e controllo sulla osservanza degli obblighi della presente legge”;
- b) l'articolo 5 è abrogato;
- c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "alla provincia" sono soppresse;
- d) l'articolo 15 è abrogato;
- e) l'articolo 16 è abrogato;
- f) al comma 1 dell'articolo 19 sono soppresse le parole "sentito il comitato tecnico regionale" e al comma 2 del medesimo articolo, sono soppresse le parole da "nell'ambito" fino a "attuazione del piano".

18. La legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) è così modificata:

- a) al comma 4 dell'articolo 8 dopo la parola "anni" sono inserite le seguenti "che decorrono dalla data della delibera di Giunta in cui lo stesso viene nominato" e le parole da "e" fino a "volta" sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "scelto" sono soppresse le parole da "sulla" sino a "esami" e dopo la parola "laurea" sono aggiunte le seguenti “su proposta dell'assessore all'urbanistica e con decreto del Presidente della Giunta regionale tra gli idonei alla carica a Presidente dei parchi. Il Direttore dura in carica tre anni.”.

19. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania), dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b bis) autodichiarazione da cui risultano i carichi pendenti e quanto attestato nel casellario giudiziale.”

20. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), le parole “che può essere aggiornato ogni tre anni” sono soppresse e dopo la parola “legge.” sono aggiunte le seguenti “Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione.”.

21. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) il numero “10.000” è sostituito dal seguente “3.000”.

22. La legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco) è così modificata:

- a) al comma 1, lettera b), dell'articolo 3 le parole “autenticata o” sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole “; per quelli con popolazione sino a 60.000 abitanti possono essere iscritte all'albo due pro loco; per i comuni con popolazione oltre i 60.000 abitanti possono essere iscritte all'albo un massimo di tre pro loco.”;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

- “2 bis. La medesima associazione pro loco già cancellata dall’albo regionale, può richiedere nuovamente l’iscrizione secondo le modalità riportate all’articolo 3 della presente legge, decorsi due anni dalla data del decreto di cancellazione”.
23. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18) è così modificata:
- al comma 2 dell’articolo 1 le parole “31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2009” e le parole “gli enti gestori provvedono” sono sostituite dalle seguenti “gli enti gestori, previo parere del comune di riferimento, possono provvedere”;
 - al comma 6 dell’articolo 3 le parole “lire 5 milioni” sono sostituite dalle seguenti “euro 15.000” e le parole “lire 10 milioni” sono sostituite dalle seguenti “euro 25.000”.
24. L’articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) è così modificato:
- al comma 2 sono soppresse le parole “all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,”;
 - il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria.”.
25. L’articolo 8 della legge regionale 13/1996, è così modificato:
- al comma 1 dopo la parola “permanenti” sono aggiunte le seguenti “e speciali e commissioni d’inchiesta.”;
 - al comma 4 dopo le parole “Consiglio Regionale.” sono aggiunte le seguenti “I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte.”;
26. Dal corrente esercizio finanziario sono iscritte nel bilancio della Regione Campania le somme pari al 50 per cento delle spese effettuate sul capitolo 1061 UPB 01 del bilancio del Consiglio regionale per l’attuazione degli istituti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13. Conseguentemente l’UPB 6.23.48 viene ridotta di pari importo che confluisce nella UPB 6.23.49.
27. All’articolo 25 della legge regionale 7/2002 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le attività attribuite all’ufficio di cui al comma 3 sono svolte in costante raccordo con la commissione consiliare permanente bilancio e finanze, avvalendosi del supporto delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale.
28. L’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.), è così modificato:
- al comma 1 la parola “nove” è sostituita con la seguente “sette”;
 - il comma 2 è sostituito dal seguente “2. Il Presidente del CO.RE.COM. è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri componenti di cui al comma 1 sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.”;
 - al comma 3 le parole “l’intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “due anni”;
 - il comma 4 è abrogato.

29. Per l'applicazione del comma 28 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'avvio delle procedure di nomina.

30. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite con le seguenti "31 marzo 2012".

31. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce il compenso da attribuire ai revisori dei conti della Regione Campania.

32. Le azioni della Società Campania Sviluppo srl sono acquisite dalla Regione Campania in esecuzione dell'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

33. La regione Campania promuove la costituzione della Fondazione Carditello avente come scopo l'acquisizione, la promozione e la gestione del Real Sito Borbonico di Carditello.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania avvia la procedura necessaria per la dismissione della propria partecipazione alla Fondazione Lee Iacocca con sede in San Marco de' Cavoti (BN).

Art. 53

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 2

Comma 1.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.

Articolo 31: “Modifiche legislative”.

Comma 19: “19. La ragioneria regionale è autorizzata a provvedere d'ufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti giustificativi della spesa sostenuta dal tesoriere regionale, all'emissione dei mandati di pagamento per la regolarizzazione dei sospesi di tesoreria contabilizzati a tutto il 31 dicembre 2006 a seguito di provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo di bilancio all'uopo istituito. Contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento la ragioneria regionale provvede a darne comunicazione all'area generale di coordinamento avvocatura. Entrambe le aree generali di coordinamento - bilancio ragioneria tributi e avvocatura - provvedono ad individuare l'area generale di coordinamento competente per materia della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria e ad inoltrare alla Procura regionale della Corte dei Conti specifica informativa su tali carte contabili regolarizzate. A sua volta l'area competente per materia, con propria determinazione da adottarsi nei successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi all'eventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa e trasmette alla Procura della Corte dei Conti l'istruttoria sulle cause del pignoramento secondo quanto stabilito con Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1731 avente ad oggetto “Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il tesoriere regionale”.

Note all'art. 5

Comma 1.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

Titolo III: “Tributi regionali”.

Capo I: “Tasse automobilistiche regionali”.

Note all'art. 7

Comma 1.

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 21: “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”.

Articolo 38: “Tassa regionale per il diritto allo studio”.

Comma 8: “8. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi relativi alla tassa di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3”.

Note all'art. 8

Comma 1.

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337".

Articolo 19: "Discarico per inesigibilità".

"1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni

dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota”.

Note all'art. 9

Comma 1, lettere a), b), c), d), e).

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16: “Misure urgenti per la finanza regionale”.

Articolo 1: “Definanziamento spese e rideterminazione risorse”.

Comma 8: “8. La Regione Campania favorisce la gratuita circolazione sui mezzi di trasporto regionale alle forze dell'ordine, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenziaria in servizio nella Regione Campania”.

Articolo 8: “Base imponibile e determinazione del tributo”.

Comma 9: “9. La frazione organica stabilizzata (FOS) utilizzata per la copertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006”.

Articolo 14: “Decadenza”.

Comma 3: “3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 472/1997, l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 6 della presente legge sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”.

Articolo 16: “Presunzioni”.

Comma 1: “1. Gli organi addetti ai controlli determinano il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, lettera b). Se ciò non è possibile i rifiuti si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'articolo 11, comma 1”.

Articolo 17: “Norma finanziaria”.

Comma 5: “5. L'erogazione delle somme previste a favore delle province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della regione della relazione di cui all'articolo 7, comma 4”.

Note all'art. 10

Comma 1.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Articolo 3, commi da 24 a 40: “24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le

attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in

manca, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 .

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

37. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;"

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 , convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L. 10 dicembre 1961, n. 1346 , applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri

dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38”.

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 già citata nella nota all'articolo 9.

Note all'art. 11

Comma 1.

Legge 5 maggio 2009, n. 42: “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”.

Articolo 2: “Oggetto e finalità”.

Comma 2, lettere d) e z): “2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;”.

Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68: “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

Articolo 9: “Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale”.

Comma 1: “1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto”.

Comma 4.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Articolo 12: “Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale”.

“1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

- a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
- b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
- c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata”.

Note all'art. 12

Commi 1 e 3.

Legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1: “Istituzione dei tributi propri della regione Campania”.

Articolo 8: “L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 10% del canone di concessione statale”.

Comma 2.

Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400: “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”.

Articolo 8: “1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento”.

Note all'art. 13

Commi 2 e 3.

Legge regionale 3 novembre 1993, n. 38: “Disciplina dei beni regionali”.

Articolo 9: “Autorizzazione alla vendita”.

Comma 2: “2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento”.

Articolo 13: “Diritti di prelazione”.

Comma 1: “1. Nel caso di alienazione di un bene immobiliare di notevole interesse paesistico, storico e culturale, il diritto di prelazione può essere esercitato prioritariamente dal Comune e in subordine dalla Provincia o da entrambi gli Enti nel cui territorio ricade il bene”.

Commi 3 e 4.

Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18: “Disciplina dei beni regionali”.

Articolo 25: “1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. L'alienazione avverrà con le procedure di cui alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, integrata e modificata con le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 38/1993 si intende così modificato: «Nel caso di alienazione di un bene immobiliare di notevole interesse paesistico, storico e culturale, il diritto di prelazione può essere esercitato prioritariamente dal Comune e in subordine dalla Provincia o da entrambi gli Enti nel cui territorio ricade il bene».

3. I beni di cui alla tabella allegata possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

a) a coloro che, in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 38/1993;

b) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico, li occupavano alla data del 31 dicembre 1999.

4. Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita dall'agenzia del territorio competente; allo stesso è applicata una riduzione del trenta per cento per le unità abitative locate. Al prezzo così determinato, in caso di vendita in blocco dell'immobile o quando almeno il cinquantuno per cento delle unità immobiliari locate poste in vendita in ogni singolo fabbricato sono acquistate attraverso un mandato unico, si applica una ulteriore riduzione del quindici per cento, purché si tratti di cespiti ad uso abitativo. Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall'agenzia del territorio.

5. La Giunta regionale potrà stipulare per l'Ufficio Tecnico Erariale apposita convenzione per la determinazione della stima stessa.

6. Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale non esprima il proprio parere la determinazione sarà affidata a professionista avente i dovuti requisiti professionali sorteggiato tra gli iscritti all'apposito Albo collaudatori della Regione Campania, assicurando comunque un criterio di rotazione.

7. L'offerta di vendita per asta pubblica, resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è preceduta da lettera raccomandata ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione nella quale, oltre alla comunicazione che l'immobile è inserito in un piano di vendita, sono indicati i criteri di valutazione, le condizioni per l'acquisto e le eventuali agevolazioni.

8. La vendita è disposta a seguito dell'accettazione da parte dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione dell'offerta di cui al comma 7 da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata contenente la proposta irrevocabile di acquisto mediante un versamento alla tesoreria regionale di una somma pari al cinque per cento del prezzo a titolo di anticipazione.

9. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare dell'offerta comporta la decadenza della medesima.

10. Il contratto è stipulato entro quattro mesi dal versamento dell'anticipazione ed a partire dalla data della stipula sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione.

11. Qualora, per fatto dell'interessato la stipulazione non avvenga nel termine di cui al precedente comma, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita solo del dieci per cento.

12. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo medesimo e comunque non oltre un anno dal versamento dell'anticipazione. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto, si procede ai sensi del comma precedente.

13. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo.
14. Il possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 3 può essere documentato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
15. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti di ufficio circa i requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime.
16. L'acquirente dovrà dimostrare l'assenza delle cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
17. In caso di dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti senza la restituzione delle somme anticipate.
18. I beni immobili per i quali non sussistono le condizioni per l'alienazione a favore degli occupanti o che siano rimasti invenduti successivamente all'esperimento della procedura di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono alienati con le modalità di cui alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38.
19. La stima determinata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, costituisce il prezzo a base d'asta.
20. La tabella allegata alla presente legge potrà successivamente essere integrata, su proposta della Giunta regionale con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38.
21. La Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, ad esprimere per i beni di cui all'allegata tabella il consenso di cui all'art. 32, 3° comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni”.

Note all'art. 14

Comma 1.

Legge regionale 30 settembre 2008, n. 12: “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane”.

Articolo 20: “Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi”.

Comma 2: “2. Le comunità montane di cui al comma 1, lett. a), succedono alle comunità montane preesistenti in tutti i rapporti attivi e passivi in essere ed in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite”.

Note all'art. 16

Comma 1.

Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18: “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”.

Articolo 2: “Requisiti per l'accesso all'Edilizia residenziale pubblica”.

“1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;

d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del bando;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a lire ventuno milioni, per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni. Tale disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi ultimi la riduzione è già prevista dalla surrichiamata norma senza limiti numerici. In mancanza di successive delibere CIPE, la Regione aggiorna il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base dell'inflazione programmata.

2. Possono partecipare al bando i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione della domanda di partecipazione. In tal caso il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei nubendi.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni

dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi.

4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con cadenza almeno biennale. Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

5. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere previsti nei provvedimenti regionali di localizzazione in relazione all'assegnazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a particolari esigenze locali”.

Articolo 14: “Subentro nella domanda e nell'assegnazione”.

“1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge.

2. È ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea da terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabili solamente per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere gestionale.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in caso di separazione consensuale, alla volontà dei coniugi espressa con formale dichiarazione.

4. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo la procedura prevista dal successivo art. 19, comma 2, dichiara la decadenza dall'assegnazione, fissando il termine di 6 mesi per il rilascio dell'immobile.

Nella domanda e/o nella assegnazione subentrano i componenti di nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato”.

Note all'art. 19

Comma 1.

Legge regionale 13 giugno 2003, n. 12: “Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”.

Articolo 6: “Strutture”.

“1. Per la definizione delle azioni nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5, la Regione si avvale di:

- a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale;
- b) una scuola regionale;
- c) una struttura amministrativa regionale dotata di adeguate risorse umane e tecniche, che costituisce centro di riferimento degli organismi di cui alle lettere a) e b)”.

Articolo 9: “Attività di polizia amministrativa regionale e locale”.

Comma 1: “1. La Regione esercita in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi”.

Articolo 10: “Contributi regionali”.

Comma 3: “3. 1 contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base delle priorità, delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.

Note all'art. 20

Comma 1.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Articolo 7: “Gestione delle risorse umane”.

“1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Articolo 57: “Pari opportunità”.

“01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica”.

Note all'art. 21

Comma 1.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.

Articolo 1, commi 8 e 9: “8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e gli enti strumentali non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

9. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale”.

Note all'art. 23

Commi 1 e 11.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Articolo 67: “Personale regionale”.

Comma 3: “3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto”.

Articolo 51: “Attribuzioni della Giunta regionale”.

Comma 1, lettera g): “1. La Giunta regionale:

g) adotta gli atti di organizzazione generale”.

Comma 6.

Legge regionale 4 luglio 1991, n. 11: “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”.

Articolo 6: “Servizio”.

Comma 2: “La presente legge istituisce i servizi, che non possono superare di tre volte il numero complessivo dei settori e delle posizioni di ricerca di cui alle allegate tabelle A, B e C”.

Comma 7.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Articolo 9: “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”.

Comma 1 e 2 - bis: “1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto

dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

Comma 10.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

Articolo 3, comma 112: “112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010”.

Comma 14.

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.

Articolo 44: “Disposizioni in materia di personale”.

“1. Al fine di conservare e valorizzare le esperienze presenti tra il personale comandato presso la regione Campania, il Consiglio regionale favorisce i processi di mobilità e i corsi concorsi per il personale comandato. Il settore personale del Consiglio effettua la ricognizione del personale in posizione di comando.

2. Il personale in posizione di comando presso il Consiglio regionale nell'anno solare 2007, proveniente da pubbliche amministrazioni e aziende pubbliche ai sensi della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, della legge regionale 21 aprile 1997, n. 13, della legge regionale 28 marzo 2000, n. 7, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale 2002), e successive modifiche, è collocato, a richiesta, in una graduatoria ad esaurimento con procedure di mobilità, contestualmente all'esaurimento delle graduatorie relative al personale del Consiglio regionale risultato idoneo agli ultimi concorsi espletati.

3. L'amministrazione del Consiglio regionale può procedere all'eventuale reclutamento di personale solo dopo il completo esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, salvo che per profili non contemplati nella medesima graduatoria, i cui ruoli risultassero effettivamente vacanti.

4. Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate dagli interessati dopo l'entrata in vigore della presente legge e nei termini stabiliti dalla commissione di cui al comma 5.
5. I criteri di inserimento nella graduatoria di cui al comma 2 sono individuati da apposita commissione istituita dall'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari.
6. Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 15/2002, come modificato dall'articolo 31, comma 39 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), dopo la parola "49 per cento" si aggiunge: "in nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della regione Campania".

Note all'art. 24

Comma 2.

Legge 4 novembre 2010, n. 183: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Articolo 31: "Conciliazione e arbitrato".

Comma 9: "9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati".

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76".

Articolo 5: "Bilanci degli enti ed organismi dipendenti".

"1. Sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale. Questi soggetti sono identificati annualmente in elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta e sottoposto alla deliberazione del Consiglio unitamente al bilancio annuale di previsione della Regione. Nello stesso elenco sono, altresì, ricompresi tutti quei soggetti pubblici per i quali le leggi regionali prevedono la trasmissione dei bilanci della Regione.

2. Gli enti e gli organismi anzidetti propongono entro il 15 settembre di ogni anno un programma di attività, il cui contenuto è disciplinato nel provvedimento di cui al comma 8. Il programma è approvato dalla Giunta e concorre a produrre gli elementi di informazione di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Al 30 maggio gli enti e gli organismi di cui al presente articolo trasmettono relazioni riferite all'andamento della spesa per competenza e cassa all'Assessorato al Bilancio che annualmente, a sua volta, relaziona al Consiglio per i necessari provvedimenti.

4. I bilanci dei soggetti identificati al comma 1 sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto della regione, dalle leggi regionali istitutive e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno per consentire alla Giunta di iscrivere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento relativo. I suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme dettate dalla presente legge per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e sono informati ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario o economico.

5. Nel caso di partecipazione a quote di capitale, o fondo, in società di capitali, anche consortili, associazioni, fondazioni, la Regione esercita i propri diritti di socio, associato, partecipante, nelle modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto della Regione,

dagli statuti dei soggetti partecipati e dalle leggi regionali in materia. In allegato al rendiconto generale cui all'articolo 46 sono elencate le partecipazioni cui al presente comma con annessa relazione illustrativa.

6. Il rendiconto degli enti e degli organismi identificati al comma 1, è formato secondo le regole stabilite per il conto consuntivo nella presente legge, ovvero sulla base delle regole pertinenti secondo la natura dell'ente o dell'organismo. Il rendiconto è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dagli statuti, dalla legge regionale o nazionale ed è trasmesso alla Giunta entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione. Accompagna i rendiconti, formando oggetto della stessa approvazione, una relazione sulla gestione che evidenzia le risorse delle quali si è disposto nell'anno, cui lo stesso rendiconto si riferisce, ed i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi e gli impegni a finire.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti che, in base a leggi statali o regionali, adottano esclusivamente una contabilità economica - patrimoniale di tipo particolare sulla base di regole di adeguamento specificamente stabilite con il provvedimento di cui al comma 8 del presente articolo. Nella materia della Sanità questo provvedimento è informato alla disciplina prevista all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a revisionare i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione, al fine di armonizzarli, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale", alle disposizioni della presente legge oppure per trasformarli secondo modelli privatistici, ai sensi del precedente comma.

9. La normativa di cui al comma 8, in particolare, deve specificare le circostanze che incidono sull'equilibrio della gestione o che comportano, nel corso di essa, maggiori spese e/o i maggiori costi, così come minori entrate e minori proventi o ricavi. Queste circostanze devono essere preventivamente segnalate alla Giunta e da questa assentite con apposito provvedimento, nella stessa normativa sono definite le responsabilità che al riguardo gravano sugli Organi degli enti e degli organismi.

10. Gli enti e gli organismi sono tenuti ad adeguare alla disciplina di cui al comma 8 il loro sistema di contabilità inderogabilmente entro i successivi 30 giorni, scaduti i quali la Giunta porrà in atto poteri surrogatori.

11. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, se non provvedono agli adempimenti di cui al comma 4, e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del conto consuntivo sono, nelle persone dei direttori generali, ovvero dei legali rappresentanti di tali enti o organismi, sottoposti a sanzioni pecuniarie nella misura di euro 50.000,00”.

Note all'art. 25

Comma 1.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

Articolo 8-ter: “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”.

Comma 5, lettera b): “5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati”.

Note all'art. 27

Comma 1.

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

Articolo 44: “Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

“1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi se la stazione appaltante non è in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando a essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ogni elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. A tale riguardo, le stazioni appaltanti fanno riferimento alle metodologie stabilite dal regolamento statale ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice e successive modificazioni, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture”.

Note all'art. 31

Comma 1, lettere a) e b).

Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4: “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.

Articolo 11: “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi”.

Comma 1: “1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:

- a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- c) detta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;
- e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie”.

Articolo 21: “Requisiti tecnici, ubicazione degli impianti e autorizzazione all'esercizio”.

Comma 3: “3. Le procedure per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, sono disciplinate dal decreto legislativo n. 152/2006, capo IV, titolo I, articoli 208 e seguenti. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della stessa”.

Note all'art. 32

Commi 1 e 2.

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Articolo 38: “Pianificazione e programmazione regionale di settore”.

“1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.

2. La Giunta regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché degli enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'articolo 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La Giunta regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi”.

Articolo 44: “Norme transitorie”.

Comma 18: “18. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate

e quelle da assegnare ai soggetti che alla data del 12 agosto 2008 erano già titolari di permesso di ricerca; possono essere altresì rilasciati permessi di ricerca in aree che presentano, dal punto di vista idrotermale, una sostenibilità qualitativa e quantitativa”.

Note all'art. 33

Comma 1, lettere a), b), c), d), e).

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.

Articolo 2: “Denuncia dei lavori”.

Commi 9 e 10: “9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti”.

Articolo 4: “Autorizzazione sismica e deposito sismico”.

“1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

- a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
- d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001;
- e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2.

2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica.

3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3”.

Note all'art. 34

Comma 1, lettere a) e b).

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Articolo 9: “Funzioni amministrative”.

Comma 2, lettera b): “2. La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza si avvalgono dei pareri del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale e del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale della caccia, organi tecnici consultivi, da istituirsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, e così costituiti:

b) Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (C.T.F.V.P.)

- 1) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dal dirigente dell'Ufficio provinciale caccia e pesca;
- 3) da un rappresentante per ciascuna associazione venatorio riconosciuta a livello nazionale ed operante in provincia;
- 4) da un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente nel C.T.F.V.N. ed operante a livello provinciale;
- 5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;
- 6) da un rappresentante della Delegazione provinciale dell'Ente nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I.);
- 6-bis) da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio;
- 7) da un funzionario regionale del Settore foreste, caccia e pesca designato dall'assessore regionale competente;
- 8) da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura designato dall'assessore al ramo;
- 9) da un dipendente dell'Amministrazione provinciale del Settore competente con funzione anche di segretario”.

Articolo 36: “Gestione programmata della caccia”.

Commi 1, 2 e 4 lettera g): “1. La Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente e sentito il C.T.F.V.R, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata di cui all'art. 10 - lettera c) - in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), di superficie non inferiori a 65.000 ha., anche ricadenti in più Province e/o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, a seguito di domanda da inoltrare all'amministrazione provinciale competente, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria in uno degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota di accesso. Ha diritto all'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, per un numero non inferiore alle venti giornate, per l'esercizio alla caccia all'avi-fauna migratoria. Tale diritto è soggetto al pagamento di una quota non superiore ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Può avere accesso ad altri ambiti territoriali di caccia anche fuori Regione previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti nelle isole o nelle aree interessate dai parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, applica con cadenza triennale l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia in rapporto alla propria estensione territoriale.

4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale e sono così composti:

g) da un rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio.

Note all'art. 35

Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

Articolo 3: “Delega delle funzioni”.

“1. Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del comma 1. dell'articolo 2, sono delegate alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 1° gennaio 1994, n. 31, per i territori dei rispettivi Comuni e di quelli interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per i restanti territori.

2. Resta confermata la competenza della Giunta regionale nella attuazione degli interventi previsti alle lettere a), c), o), p), q), r), s), t) del comma 1 dell'articolo 2 che vi provvede a mezzo dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - Settore foreste, caccia e pesca e settore per il Piano forestale generale e Settori tecnico amministrativi foreste di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.

3. La Giunta regionale corrisponde annualmente agli Enti di cui al presente articolo le spese occorrenti per l'esercizio della delega. Tali spese sono commisurate al 5 per cento dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente in attuazione della presente legge.

4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la costituzione di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono prevedere le seguenti professionalità:

- a) un dottore agronomo o forestale;
- b) un ingegnere;
- c) un geologo;
- d) un perito in agraria o geometra o agrotecnico;
- e) personale amministrativo contabile ed esecutivo in misura proporzionata agli stanziamenti assegnati.

6. Gli Enti delegati, nella individuazione del personale precedentemente indicato, da assumere con le modalità del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, parte impiegati, debbono prioritariamente attingere tra il personale che abbia già prestato la propria opera presso l'Ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico-forestale e sia in possesso dei requisiti indispensabili per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.

7. Gli Enti sprovvisti di tali strutture, o con strutture incomplete, devono provvedervi, limitatamente alle figure professionali richiamate e di cui le strutture sono carenti, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge”.

Articolo 4: “Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi”.

Comma 1, lettera g): “1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituito, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione pluriennale in materia forestale. Esso è così composto:

g) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori idraulico-forestali e un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole, designati dalle rispettive organizzazioni”.

Articolo 5: “Piano forestale generale”.

“1. Abrogato.

2. Il Piano deve essere articolato per comprensori corrispondenti ai territori ricadenti sotto la competenza degli Enti delegati di cui all'articolo 3.

3. Il Piano forestale generale, partendo da una aggiornata analisi del settore, sviluppa tutte le indicazioni necessarie all'affermarsi di una politica forestale regionale in linea con le finalità della presente legge. Le proposte d'intervento, coerenti con le indicazioni dell'articolo 2, contengono la stima del fabbisogno finanziario occorrente, l'indicazione delle procedure atte a realizzarle, la

valutazione degli effetti previsti e i principali indicatori di prestazioni e di impatto atti a verificarne i risultati conseguiti.

4. I riferimenti essenziali nelle proposte di piano sono relativi a:

- a) nuovi rimboschimenti e manutenzione di quelli già realizzati;
- b) viabilità, sistemazioni idrauliche e manutenzione delle opere già realizzate;
- c) assestamento ed utilizzazione del demanio comunale, regionale e di altri Enti;
- d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi e difesa fitosanitaria;
- e) produzione vivaistica forestale;
- f) tutela ed incremento della fauna selvatica;
- g) creazione di occupazione aggiuntiva giovanile nei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge.

5. Il Piano forestale generale è predisposto garantendo la più ampia partecipazione possibile dei soggetti interessati pubblici e privati.

6. La Giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare permanente, approva i piani forestali generali decennali con gli aggiornamenti e le variazioni.

7. Gli Enti delegati predispongono ed adottano specifici Piani forestali, pluriennali ed annuali, attuativi del Piano forestale generale e con esso coerenti. I Piani vanno trasmessi all'Autorità di bacino competente per il parere che deve essere espresso entro dieci giorni dalla ricezione; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole e gli organi competenti degli Enti delegati approvano i rispettivi piani.

8. Per le Comunità montane il Piano forestale pluriennale e quello annuale rappresentano una autonoma articolazione del Piano di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1994, n. 31.

9. I Piani forestali pluriennali ed annuali adottati dagli Enti delegati, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dalla ricezione. I Piani si intendono approvati decorso inutilmente il termine sopra indicato. In caso di richiesta di integrazioni, modifiche o chiarimenti da parte del Comitato di cui all'articolo 4, il termine di cui innanzi si interrompe e decorre nuovamente dalla data di presentazione di quanto richiesto.

10. Fino a quando il Piano forestale generale non è operante, la programmazione degli interventi è effettuata dagli Enti delegati sulla base della proposta di Piano forestale generale deliberato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. Il finanziamento degli interventi da realizzare nell'esercizio è disposto dalla Giunta regionale sulla base di un "Piano stralcio" predisposto dagli Enti delegati entro il mese di gennaio dello stesso anno.

11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, gli Enti delegati ed i Settori tecnici amministrativi provinciali per le foreste, ciascuno per le proprie competenze, forniscono all'Area generale di coordinamento sviluppo attività primaria - Settore per il Piano forestale generale di cui all'articolo 7 - tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per l'avvio e lo sviluppo del sistema informativo forestale regionale ed in particolare:

- a) per i boschi demaniali: corografia al 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, piani di assestamento e di utilizzazione se esistenti, usi civici ed eventuali concessioni in atto, descrizione delle specie e delle condizioni vegetazionali;
- b) per i rimboschimenti: corografia al 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, contratti di messa a disposizione, progetti di impianto, anno di inizio lavori, interventi di manutenzione, descrizione delle specie impiantate, stato vegetativo, previsione di restituzione ai legittimi proprietari con annesso piano colturale;
- c) per la viabilità e le altre opere di bonifica montana: copia del progetto completo e degli atti di collaudo;
- d) per i vivai: estremi catastali, progetto di impianto originario, disegni delle infrastrutture, produzioni in atto, potenzialità;

e) per i piani antincendio boschivi: numero degli addetti, attrezzature di protezione individuale, attrezzature e mezzi di contrasto, mezzi di trasporto, centri operativi, attrezzature di comunicazione, punti di approvvigionamento idrico per mezzi aerei e terrestri da individuare graficamente su carta al 25.000 unitamente alle fasce tagliafuoco”.

Articolo 6: “Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi”.

Comma 1: “1. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione ed all'accredito agli Enti delegati delle risorse destinate all'attuazione della presente legge”.

Articolo 17: “Taglio dei boschi”.

“1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità montane per i territori dei comuni membri e dei comuni interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per il restante territorio.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio. Il proprietario o possessore del bene ne dà comunicazione all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della stagione silvana di riferimento.

2-bis. Nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione è disciplinato dalle norme tecniche di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità montana e dal Presidente dell'amministrazione provinciale, per i territori di rispettiva competenza, previo parere tecnico favorevole del competente Settore tecnico amministrativo provinciale foreste.

4. Detta autorizzazione deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco.

5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 431, nei boschi è consentito il taglio colturale; la forestazione; la riforestazione; le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, debbono essere utilizzati previa autorizzazione di cui al comma 1 ed in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per i tagli dei boschi di cui all'art. 10 deve essere accantonata una somma pari al 10% del ricavato da accantonare su apposito capitolo di bilancio dell'Ente proprietario e da utilizzare per opere di miglioramento dei beni silvo-pastorali.

7. È istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, abilitate a concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto e la utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà della Regione, dei Comuni e di altri Enti.

8. Le modalità per la iscrizione all'Albo di cui al comma 7, quelle per la esclusione nonché quelle per la riammissione sono specificate nell'allegato B di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni”.

Note all'art. 37

Comma 1.

Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”.

Articolo 36: “Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali”.

Comma 5: “5. Le misure di prevenzione di cui al presente articolo e i contenuti del Piano d'azione sociale nonché i criteri di priorità per le imprese in possesso del certificato AQL sono individuati nel Regolamento di attuazione”.

Note all'art. 41

Comma 1.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5: “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”.

Articolo 3: “Distretti produttivi e reti di imprese”.

Commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies: “4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta”.

Comma 2.

Trattato 25 marzo 1957 : “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione in vigore dal 1° dicembre 2009)”.

Articolo 108: “1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo”.

Commi 4 e 5.

Legge 11 novembre 2011, n. 180: “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”.

Articolo 19: “Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali”.

“1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali”.

Note all'art. 42

Commi 1 e 2.

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

Articolo 4: “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea”.

“1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
- a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
 - b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
 - c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
 - d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
 - e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
 - f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
 - g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

- a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
- b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
- c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

15. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi

pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto nè svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

- a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli

affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012; (59)

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono

tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
- b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
- c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto”.

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3: “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”.

Articolo 6: “Funzioni della Regione”.

“1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/1997, del D.Lgs. n. 422/1997, del D.Lgs. n. 112/1998 e del D.Lgs. n. 400/1999 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di:

- a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;
- b) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali;
- c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario”.

Articolo 8: “Funzioni delle province ”.

“1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai comuni capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:

- a) reti, impianti e servizi autofilotriviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
- b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- c) reti, impianti e servizi autofilotriviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due province della Regione Campania;
- d) servizi e impianti di trasporto a fune;
- e) servizi lacuali.

2. I servizi autofilotriviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.

3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.

4. La Regione, su proposta delle province, può delegare a comuni, o Consorzi di comuni, Comunità montane e Comunità isolate le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

5. La regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come previsto dall'articolo 14, capo II, del decreto legislativo n. 422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell'articolo 16 e dell'articolo 32 della presente legge.

6. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito prelievo sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00".

Articolo 9: "Funzioni dei comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane".

"1. Ai comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione in materia di:

- a) reti, impianti e servizi urbani autofilotriviari e non convenzionali;
- b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
- c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;
- d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.

2. I comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente.

3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio".

Articolo 10: "Funzioni dei comuni e delle comunità montane e isolate".

"1. I comuni, le Comunità montane e isolate, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso".

Articolo 32: "Procedure per l'affidamento dei servizi".

"1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:

- a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;
- b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/91;

- c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatrici godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.
 3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.
 4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.
 5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti indicati dall'art. 18 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 422/1997.
 6. L'aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dall'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997. La scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.
 7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell'efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo e integrato. Se l'affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente, salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.
 8. L'eventuale risparmio, conseguito da ribassi d'asta, rispetto alle risorse assegnate alle province o ai comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell'ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell'esercizio del trasporto pubblico di linea.
 9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alla diverse attività”.

Articolo 30: “I contratti di servizio”.

- “1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale; sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli articoli 6, 8, 9, 10.
2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, i contratti di servizio assicurano, tra l'altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera l) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.
4. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.

6. La durata dei contratti di servizio è:

- a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotranviari;
- b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;
- c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;
- d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;
- e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.

7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l'ente affidante può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all'interno del contratto stesso.

8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;
- c) le modalità di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall'ente affidante;
- d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;
- e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 285/1992;
- f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;
- g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria, ove esistente;
- h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;
- i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
- j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;
- k) i vincoli a carico dell'ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;
- l) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;
- m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
- n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;
- o) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
- p) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al D.P.R. n. 503/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

- q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;
- r) l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
- s) l'obbligo dell'affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
- u) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;
- v) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- w) l'indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 36 e le modalità con cui l'ente affidante può identificarne di nuovi;
- x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;
- y) l'obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
- z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell'ente affidante;
- aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;
- bb) le procedure da osservare in caso di controversia”.

Articolo 16: “Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico”.

“1. La Giunta regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'Agenzia per la mobilità e sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali.

2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:

- a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;
- b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti locali;
- c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.

3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 422/1997, sia:

- a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;
- b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;
- c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
- d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;

- e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in relazione alle caratteristiche della domanda;
- f) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;
- g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
- h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;
- i) ai parametri territoriali e di popolazione;
- j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;
- k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell'intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto;
- l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;
- m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.

4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle province si articola per bacini di traffico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le province elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.

5. Ciascuna Provincia, in concorso con i comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana.

6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997, ciascuna Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone”.

Articolo 17: “La programmazione triennale dei servizi minimi”.

“1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le province, in riferimento ai singoli bacini di traffico, i comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 422/1997, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti:

- a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;
- b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;
- c) le risorse da destinare all'esercizio;
- d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;

- e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;
- f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;
- g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all'art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 422/1997.

3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di settore di cui all'art. 14.

4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali”.

Articolo 18: “Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale”.

“1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:

- a) Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - "Codice della strada", di competenza delle province.
- b) Piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992 "Codice della strada”.

Comma 9.

Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148: “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”.

Allegato A: “Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”.

Articolo 26: “26. In caso di cessione di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione per passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di

buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli”.

Comma 12.

Delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 424: “EAV Ricapitalizzazione. Determinazioni”.

Comma 13.

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata nella nota all'articolo 2.

Note all'art. 44

Comma 1.

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5: “Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale”.

Articolo 2: “1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un'entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale.

2. Se dall'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e successive modifiche, si determinano minori costi di ammortamento, le risorse che si rendono disponibili rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 28/2003, come modificato dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 1/2007, sono destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell'importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, fermo restando l'obbligo della copertura dell'ammortamento del debito complessivo, ivi compreso l'eventuale importo del debito non cartolarizzato”.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.

Articolo 1, comma 180: “180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma”.

Comma 2.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.

Articolo 2: “1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, si aggiungono i seguenti commi:

“6. È istituita l'unità previsionale di base denominata: Ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali - per complessivi euro 170.000.000,00 per l'anno 2006 ed euro 170.000.000,00 per l'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - Irpef -, e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Irap - il cui gettito è destinato all'unità previsionale di base 4.15.245 istituita con la presente norma.

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. - S.p.A., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005.

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi.

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.

10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della Giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario.

11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. S.p.A. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. S.p.A. apposita fidejussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.

12. La So.Re.Sa. S.p.A. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle - S.P.V. - di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della Regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente.

13. La So.Re.Sa. S.p.A. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie.

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione.

15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti”.

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28: “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”.

Articolo 6: “Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere”.

Comma 6: “6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - IRPEF - e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP”.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 24.

Articolo 12: “Legislazione ordinaria di spesa”.

Comma 1, lettera c): “1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

c) disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa”.

Articolo 33: “Impegni di spesa sugli esercizi successivi”.

Comma 5: “5. Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri”.

Articolo 35: “Ordinazione delle spese”.

Comma 3: “3. Nel caso di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissi, l'ordinazione della spesa avviene mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa che indicano le scadenze di ciascun pagamento e che sono sottoposti ad eventuali modifiche da parte dell'organo che li ha emessi”.

Comma 3.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 già citata nella nota al comma 10 dell'articolo 23.

Articolo 2, commi 46 e 48: “46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero

dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

Comma 4.

Legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15: “Modifica della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo)”.

Articolo 1: “Modifiche della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) e della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo)”.

Comma 3: “3. Restano confermati i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati ove le particolari condizioni del territorio o della dislocazione della popolazione non consentono la efficace assistenza farmaceutica per l'impossibilità di istituire farmacie in base alle leggi vigenti”.

Comma 5.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

Articolo 8-quinquies: “Accordi contrattuali”.

Comma 2, lettera b): “2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati;”.

Comma 7.

Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale”.

Articolo 18: “Accordi contrattuali”.

Comma 4: “4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto disciplinato dal comma 6 dell'articolo 3 e dal comma 8 dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni”.

Comma 9.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 42.

Articolo 1: “Disposizioni diverse”.

Comma 3, lettera c): “3. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le società anche di tipo consortile partecipate dalla Regione Campania sono tenute:

c) a determinare la spesa complessiva annuale per la retribuzione degli amministratori in possesso di deleghe nei limiti dell'importo di euro 60.000,00 con decorrenza dall'anno 2006, oltre, in presenza di utili di esercizio, una quota non eccedente il due per cento degli stessi. Agli amministratori senza deleghe può essere riconosciuto un compenso annuo complessivo nel limite massimo di euro 20.000,00”.

Comma 10.

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 42.

Articolo 5-bis: “Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale”.

“Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003”.

Note all'art. 45

Comma 1.

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159: “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”

Articolo 4: “Commissari ad acta per le regioni inadempienti”.

“1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione

dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi”.

Note all'art. 46

Comma 1.

Costituzione 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana”.

Articolo 117, comma 2, lettera m): “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;”.

Articolo 118, comma 4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

Articolo 41: “Integrazione organizzativa, gestionale e professionale”.

Comma 3, lettera b): “3. Il regolamento per l'accesso e per l'erogazione dei servizi socio-sanitari costituisce allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:

b) costituzione della unità di valutazione integrata, composta da personale degli enti locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;”.

Note all'art. 47

Comma 1.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.

Allegato I.C: “Area integrazione socio-sanitaria”.

“Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV”.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 46.

Note all’art. 48

Comma 1.

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 12: “Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani”.

Articolo 5: “Istituzione del comitato permanente per la pace e per i diritti umani”.

Comma 2: “2. Il comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, o da assessore dal Presidente delegato, che la presiede ;
- b) da due membri del Consiglio regionale da questo designati;
- c) da sei rappresentanti degli organismi compresi nel registro di cui all'articolo 6, fra quelli indicati dagli organismi stessi.

Note all’art. 49

Comma 2.

Costituzione 27 dicembre 1947 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 46.

Titolo V: “Le Regioni, le Province, i Comuni”.

Note all’art. 51

Comma 1.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 21.

Articolo 1, comma 120: “120. Con regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riorganizzazione dell'istituto di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale n. 2/2010”.

Comma 2.

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 già citata nella nota all'articolo 9.

Articolo 2: “Modifiche alla legislazione di spesa”.

Comma 9: “9. L'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), istituito ai sensi della legge regionale n. 2/2010, articolo 1, commi 21, 22 e 23, avvia la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Giunta regionale provvede inderogabilmente nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al completamento delle nomine degli organi di cui al comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2010. La Cabina di Regia di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2009, è soppressa dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'Istituto”.

Comma 3.

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.

Articolo 10: “Valorizzazione e tutela della produzione vitivinicola. Internazionalizzazione piccole e medie imprese”.

Comma 4: “4. È costituita presso l'assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive la cabina di regia per il coordinamento delle attività di promozione del settore vitivinicolo denominata Campania Wines. Della cabina di regia fanno parte l'assessore all'agricoltura o suo delegato, l'assessore al turismo o suo delegato, il presidente della commissione consiliare all'agricoltura o suo delegato, un rappresentante designato da Unioncamere Campania, un rappresentante designato per ciascuno Consorzio di tutela e valorizzazione riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e cinque membri in rappresentanza del settore vitivinicolo fortemente rappresentativi della produzione regionale, scelti uno per provincia su proposta della commissione consiliare competente, sentite le organizzazioni di settore. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva apposito disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento della cabina di regia”.

Note all'art. 52

Comma 1.

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Articolo 1, comma 46: “46. I cittadini residenti in Regione Campania possessori di auto e moto ultraventennali ricomprese negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), possono produrre autocertificazione di possesso dei requisiti di autenticità”.

Comma 3.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 21.

Articolo 1, commi 1, 15, 76, 245 e 255: “1. Le disposizioni dei commi da 2 a 19 costituiscono attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

15. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l'importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

76. La Scarl DigitCampania esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dall'amministrazione regionale della Campania nonché dagli enti, agenzie e società regionali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati e sistemi web per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 20.000,00 nel caso di procedura negoziata, e a euro 100.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere di DigitCampania è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e trasmesso in copia alla Presidenza della Regione Campania. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a

questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitCampania a detta Autorità.

245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria).

255. Nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale, le autorità di bacino regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, previa intesa con la Regione Basilicata, l'autorità interregionale del Fiume Sele sono accorpate nell'unica Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele”.

Comma 4, lettere a), b), c) e d).

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

Articolo 2: “Definizioni”.

Comma 2, lettera l): “2. Ai fini della presente legge, si intendono:

l) per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico, con un minimo di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un minimo di trecentocinquanta giornate lavorative e di venti giornate recitative per la produzione, che svolgono, in ambito regionale, nazionale o comunitario, attività sostenuta da consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;”.

Comma 3: “3. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso”.

Articolo 12: “Pianificazione delle risorse”.

Comma 1, lettere b) e f): “1. Il piano finanziario è articolato come segue:

b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;

f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il due per cento delle risorse disponibili;”.

Comma 5.

Legge regionale 28 novembre 2001, n. 19: “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8”.

Articolo 6: “Norme in materia di parcheggi pertinenziali”.

Comma 7: “7. Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 nel termine di 36 mesi dalla data di scadenza del procedimento abilitativo, costituirà, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio; in tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47”.

Articolo 9: “Area Sorrentino-Amalfitana ”.

Comma 1: “Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35”.

Comma 6.

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 12: “Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Campania”.

Articolo 2: “Procedimento”.

Comma 4: “4. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale precede l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le UPB definite nel bilancio del Consiglio e il relativo ammontare”.

Comma 7.

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 44.

Articolo 3: “Procedimento”.

Comma 5: Abrogato.

Comma 8.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 46.

Articolo 52: “Risorse del sistema delle autonomie locali”.

Comma 1: “1. I comuni e le province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale”.

Comma 9.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.

Articolo 11: “Assegno vitalizio”.

“1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età, che abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale della Campania o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 15 della presente legge .

2. L'assegno vitalizio, che ha natura indennitario, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere regionale cessato dal mandato.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 3.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere regionale e dopo la cessazione del mandato, fin dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di inizio della corresponsione	Coefficiente di corresponsione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460

58	0,8936
59	0,9448

Articolo 12: “Misura degli assegni vitalizi”.

“1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio spettante o in corso di corresponsione è determinato, in percentuale rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde, di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1, pagata ai consiglieri regionali in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio, in base alla seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuale di calcolo
5	30%
6	33%
7	36%
8	39%
9	42%
10	45%
11	48%
12	51%
13	54%
14	57%
15 ed altre	63%

Comma 10.

Legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4: “Nuove norme in materia di bonifica integrale”.

Articolo 11: “Presidente - Vicepresidente”.

Comma 1: “1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono eletti dal Consiglio dei delegati fra i suoi membri elettivi”.

Articolo 32: “Controllo successivo di regolarità”.

Comma 3: “3. Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 120 giorni, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio”.

Commi 11 e 12.

Legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1: “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16(Norme sul governo del territorio)”.

Articolo 11: “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19”.

Comma 1, lettera i): “1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), è così modificata:

i) all'articolo 2, comma 1, la lettera h) è abrogata;”.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

Articolo 2: “Definizioni”.

Comma 1, lettera h): “1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, (n. 1444) (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”.

Articolo 2-bis: “Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico”.

“1. Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché le norme del “Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente”.

Articolo 8: “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio”.

Comma 3: “3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell’articolo 1 secondo comma della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65) e all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2005), è elevabile da 0,50 a 0,60 e tale variazione non costituisce variante allo strumento urbanistico”.

Articolo 12: “Norma finale e transitoria”.

Comma 6: “6. Gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, su decisione del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del medesimo decreto, possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata”.

Comma 13.

Legge regionale 5 maggio 2011, n. 7: “Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7,

concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011”.

Articolo 1, comma 8: “8. I comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, all'interno del cui territorio ricadono, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 250 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011. I comuni, qualora intendano avvalersi per l'istruttoria degli uffici e del personale della provincia, possono stipulare con tale ente apposita convenzione”.

Comma 14.

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2: “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”.

Articolo 2: “Finalità”.

Comma 2: “2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti dall'articolo 19 della legge regionale n. 11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere nonché le associazioni e gli organismi di parità”.

Articolo 3: “Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate”.

Comma 2, lettera l): “2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti”.

Articolo 4: “Formazione”.

Comma 1: “1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero”.

Comma 16.

Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 13.

Articolo 25 già citato nella nota al comma 3 dell'articolo 13.

Articolo 5: “1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28 e della legge regionale 2 settembre 1996, n. 23 recanti «Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione», i Settori di intervento per l'anno 2000 sono individuati nei seguenti:

- a) Artigianato
- b) Servizi alle imprese
- c) Commercio
- d) Trasporti
- e) Turismo
- f) Informatica
- g) Agriturismo
- h) Pesca e mitilicoltura
- i) Piccola industria

- l) Agricoltura
- m) Zootecnica

2. I massimali di contribuzione previsti dalla L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni sono uniformati alla normativa comunitaria in vigore. Sarà cura del Nucleo di valutazione applicare tali massimali in sede di approvazione dei progetti”.

Articolo 7: “1. I termini per l'approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi all'esercizio finanziario 1999, di cui alla legge regionale 18 ottobre 1989 n. 21, articolo 17, punti 1, 2 e 3; alla legge regionale 6 maggio 1985 n. 50, alla legge regionale 6 maggio 1985 n. 49, alla legge regionale 12 agosto 1993 n. 26, e alla legge regionale 7 luglio 1984 n. 30 articolo 3 lettera A), sono prorogati al 31 dicembre 2000”.

Articolo 9: “1. I termini per l'utilizzazione dei contributi regionali in conto interessi concessi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, agli Enti locali con i piani di riparto per gli anni 1996 e 1997, per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse di cui all'articolo 5 della citata legge, sono prorogati di dodici mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge”.

Articolo 10: “1. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interesse, concessi agli Enti locali con i riparti di contributi dall'anno 1986 all'anno 1991, per lavori di impiantistica sportiva di cui alla legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 sono prorogati di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, trascorsi i quali vengono considerati revocati di diritto”.

Articolo 11: “1. I termini indicati all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre 2000”.

Articolo 15: “1. Il termine del 30 giugno fissato dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 è prorogato al 31 dicembre 2000”.

Articolo 27: “1. La Regione può ammettere a contribuzione a fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dal capitolo 5316 del bilancio di previsione 2000 della Regione Campania ulteriori interventi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 11, con l'utilizzo della graduatoria di merito pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57/1999, e quelli in esecuzione dell'accordo di Programma 1 marzo 2000 tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana.

2. Gli interventi devono essere ultimati entro centottanta giorni dall'autorizzazione dell'inizio dei lavori”.

Articolo 29: “Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2000 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania”.

Articolo 32: “1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti può promuovere iniziative per l'informazione sui sistemi di trasporto in Campania, nei limiti dello stanziamento di bilancio”.

Articolo 36: “1. Per il triennio 2000-2002, al fine di assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate al finanziamento delle iniziative e degli interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico della Regione e, in particolare, ad assicurare concrete e durature offerte occupazionali e di lavoro, la Giunta regionale è autorizzata, sin dall'esercizio finanziario 2000 ad assumere impegni complessivi di spesa in ordine alle provviste finanziarie assicurate dal P.O.R. Campania per il predetto arco temporale 2000-2002.

2. A fronte del mancato avviamento delle iniziative e degli interventi per i quali sia stata assicurata la pertinente copertura finanziaria, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di definanziamento.

3. Tali impegni potranno essere assunti dopo la individuazione dei progetti da realizzare e finanziare”.

Articolo 38: “1. I finanziamenti non utilizzati per le tipologie edilizie previste dal secondo Stralcio del Programma Quadriennale 1992-1995 approvato con Delib.G.R. 26 giugno 1996, n. 5083 di cui all'allegato n. 1 e 2, del prospetto 7 (punto 2 - 5 - 4d della delibera CIPE del 16 marzo 1994) ed il prospetto 6, limitatamente alle cooperative edilizie (punti 2 - 5 - 3 delibera CIPE del 16 marzo 1994) vengono utilizzati per coprire il fabbisogno fino ad esaurimento dei soggetti ammessi definitivamente dalla graduatoria approvata con Delib.G.R. 19 ottobre 1999, n. 6227 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 21 novembre 1999, n. 75 per la concessione dei contributi per la costruzione di alloggi in locazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 493/1993, anche in deroga alle percentuali previste dalla Delib.C.R. 11 gennaio 1995, n. 3/2. In attuazione della Delib.C.R. 25 giugno 1992, n. 97/6 e Delib.C.R. 29 dicembre 1992, n. 166/2 - 7° biennio legge n. 457/1978 e legge n. 67/1988 e successive Delib.G.R. 31 dicembre 1996, n. 10535 e Delib.G.R. 31 dicembre 1996, n. 10536, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 179/1992, è consentita la delocalizzazione in ambito regionale dei programmi non ancora iniziati, purché sia garantita l'immediata cantierabilità, come da delibera n. 162/2/92 del Consiglio regionale”.

Articolo 40, comma 3: “3. Il Fondo potrà essere utilizzato per la stipula di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per fornitura di beni e servizi specifici occorrenti e per l'assistenza ai Consiglieri non previsti tra quelli di cui alla L.R. 5 agosto 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”.

Articolo 44, comma 2: “2. All'onere derivante si fa fronte con la appostazione di pari importo al Cap. 5168, di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento della spesa di cui al Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1999 che si riduce di pari importo”.

Comma 17.

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15: “Disciplina per l'attività di agriturismo”.

Articolo 4: “Funzioni e compiti amministrativi della Regione”.

Comma 1, lettera f): “1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

f) l'istituzione dell'archivio regionale”.

Articolo 5: “Funzioni e compiti amministrativi delle Province”.

“1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
- b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
- c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristici e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche;
- d) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 10, comma 5, della presente legge”.

Articolo 7: “Esercizio dell'attività agriturbistica”.

Comma 2: “2. L'attività agriturbistica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione”.

Articolo 15: “Comitato tecnico regionale per l'agriturismo”.

“1. È istituito presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, quale organo consultivo in materia di agriturismo, il comitato tecnico regionale per l'agriturismo, di seguito denominato comitato tecnico regionale, costituito da:

- a) il dirigente del settore competente in materia di agriturismo o suo delegato, che lo presiede;
- b) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica e abitativa;
- c) un dirigente dell'assessorato alla sanità;
- d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani designato dall'associazione;
- f) un rappresentante designato da ciascuna delle Province;
- g) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni di segretario.

2. Il comitato tecnico regionale svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;
- b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 96/2006;
- c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;
- d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;
- e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e sulle attività di formazione.

3. Il comitato tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato quando sono stati nominati i due terzi dei componenti; le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati”.

Articolo 16: “Formazione”.

“1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristici, sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale”.

Articolo 19: “Strumenti di attuazione”.

“1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il comitato tecnico regionale, adotta un regolamento di attuazione della presente legge (4), nel quale sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006;
- c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 5;
- d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;
- e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;
- f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;
- g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;
- h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;
- i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agriturbistica.

2. Gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo e agrituristico di cui alla presente legge sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle conseguenti potestà regionali di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione e nel rispetto delle modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e relative procedure di consultazione, la Giunta regionale adotta le deliberazioni e gli atti necessari. Il piano esecutivo è deliberato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro e non oltre il 30 giugno 2009, previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale. Il piano individua i parametri per l'inquadramento in relazione al titolo di studio posseduto e alla competenza e professionalità già acquisite nell'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale continua in ogni caso ad avvalersi del personale di cui al presente comma durante tutto il periodo di attuazione del piano. Le somme previste sull'unità previsionale di base 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente comma, sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla upb 6.23.1042".

Comma 18.

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 33: "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania".

Articolo 8: "Il Presidente dell'Ente Parco".

Comma 4: "4. Il Presidente dell'ente parco dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta".

Articolo 13: "Il Direttore dell'Ente Parco".

Comma 1: "1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto sulla base di pubblico concorso per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea".

Comma 19.

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania".

Articolo 6: "Presentazione delle candidature".

Comma 3, lettera b): "3. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato:

b) dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni".

Comma 20.

Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54: "Coltivazione di cave e torbiere".

Articolo 2: "Piano regionale delle attività estrattive".

Comma 3: "3. Il piano regionale del settore estrattivo, che può essere aggiornato ogni tre anni, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della produzione, che vanno individuate entro limiti compatibili con il principio della tutela ambientale propri della presente legge".

Comma 21.

Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54: "Disciplina del complessi turistico-ricettivi all'aria aperta".

Articolo 4: "Requisiti comuni".

Comma 2: “2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di articolare pregio ambientale od particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dell'entrata in vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono avere un area di insediamento non inferiore a mq. 10.000”.

Comma 22.

Legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7: “Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco”.

Articolo 3, comma 1, lettere b) e c): “1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 effettuata con determina del dirigente delegato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e relativa documentazione occorrono i seguenti requisiti:

b) l'associazione pro loco deve essere stata costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata.

c) per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere iscritta all'albo una sola pro loco “.

Articolo 7, comma 2: “2. Se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, l'assessore regionale al turismo, su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo comitato provinciale dell'UNPLI, emana il provvedimento di cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui alla presente legge”.

Comma 23.

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 13: “Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18”.

Articolo 1, comma 2: “Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1981 che alla data del 31 dicembre 1998 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 18/1997, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione e concessione in uso, i cui occupati non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 18/1997, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi”.

Articolo 3, comma 6: “A carico degli assegnatari o eredi che hanno ceduto illegalmente l'alloggio assegnato, l'Ente Gestore applicherà una sanzione amministrativa nella misura di un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, oltre al costo necessario per lo sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi”.

Comma 24.

Legge regionale 30 aprile 1975, n. 25: “Referendum popolare”.

Articolo 29, commi 2 e 3: “Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di Sezione, l'Ufficio centrale provinciale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle Sezioni e di quelli che hanno votato, nonché dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Indi procede all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il referendum è valido se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto”.

Commi 25 e 26.

Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 già citata nella nota al comma 9.

Articolo 8: “Detrazioni per assenze”.

Commi 1 e 4: “1. Sul rimborso spese di cui al precedente articolo 7 è applicata una decurtazione del 3% per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti.

4. Si considera presente il consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporaneamente - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, del collegio dei revisori dei conti della regione della Commissione di cui è componente o si trovi in missione fuori regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale”.

Articoli 11 e 12 già citati nella nota al comma 9.

Comma 27.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 24.

Articolo 25: “Relazioni tecniche sulle quantificazioni”.

Comma 4: “4. Per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale il visto è apposto sulla proposta di deliberazione prima dell'approvazione in Giunta. Per l'esame dei progetti di legge il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno agli articoli 53, comma 2, 60, comma 3, e 61, comma 5, dello Statuto regionale, nonché alle norme di legge che disciplinano l'ordinamento contabile della Regione Campania. Il Presidente della Giunta garantisce l'osservanza delle richiamate disposizioni”.

Comma 28.

Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9: “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.”.

Articolo 3: “Composizione”.

Commi 1, 2, 3 e 4: “1. Il CO.RE.COM. è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l'elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due votazioni, si procede all'elezione con il quorum della maggioranza semplice. Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a cinque nomi. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.

3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT.

4. Il CO.RE.COM. subito dopo l'insediamento, elegge, con votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il Vice Presidente. A quest'ultimo compete sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di delega, nonché svolgere le funzioni di Presidente, in caso di anticipata cessazione dalla carica e fino all'elezione del nuovo Presidente”.

Comma 30.

Legge regionale 24 novembre 2001, n. 12: “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”.

Articolo 9: “Regolamenti comunali di polizia mortuaria”.

Comma 2: “2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con Delib.G.R. 15 maggio 2009, n. 963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011”.

Comma 32.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”.

Articolo 1, comma 460: “460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale”.